INSTRVZIONE
A'CANCELLIERI
DE' COMVNI,
E VNIVERSITA
DEL DOMINIO
FIORENTINO
Raccolta.
DALLE LEGGI, E ORDINI
DEL MAGISTRATO
DE' SS.RI NOVE,
PACIS ET FINIVM TVTELA

CAPITOLI.

SOMMARIO.

A

B

C

chino

bliche

bliche 222. Del Contado si faccin consegnare le listre de gli abitanti da' Calculatori deputati in ciascun Popolo, per fare i dazzaiuoli a' Rettori ogni anno 223. e seqq. E prima gli instruiscano, e auuertano de gli obblighi, e pene 224. 225. e 240. Riscontrino, e verifichino le sudd. listre 226. Correggano gli errori essendouene 227. E ne dian conto al Magistrato 228. E cõ queste listre aggiustate formino ogni anno nuoui dazaiuoli 229. E nella prima carta di ciascuno di essi descriuano le masse, e le facultà, ò licẽze di riscuotere le imposizioni 237. e seqq. e 275. e seqq. Delle Potesterie mandino ogni anno a quelli de' Vicariati le masse riformate, i quali con esse riformino quelle de' Vicariati 252. Modo, che deuono tenere quelli del Distretto nel rifare gli estimi 262. e seqq. Pena mancando 273. Come douranno fare i calculi per i defalchi dell'imposizioni a' Soldati, e quando 301. e seqq. Auuisino gli altri loro corrispondenti della qualità delle spese, per le quali occorrerà imporre 309. Non lascino occulte le transgressioni 319. Pongano la mano in ogni negozio pubblico 320. Non permettano, che i Camarlinghi riscuotano senza la poliza, e ordine del Cãcelliere 326. e seqq. Piglino i rapporti delle notificazioni, e intimazioni, e le registrino senza alcun'emolumento 331. Faccino ogni anno le listre di tutte le imposizioni, con le cagioni distinte, e le faccino attaccare alle porte delle Chiese, e Potesterie, e come 341. A saldi delle ragioni riconoscano tutti i partiti, decreti, e licenze, vi faccino l'esibita, e gli restituiscano a' Camarlinghi 343. e 346. Non passino a vscita spese straordinarie, nè defalchi, senza i partiti, e decreti del Magistrato 344. Trouando eccessi nelle riscossioni de' Camarlinghi, ne li faccino debitori, e ne diano conto al Magistrato 345. Non permettano, che i Camarlinghi, ò altri esercitino in diuieto sotto le pene, &c. 347. e 348. Operino, che i Depositari de' pegni dieno i malleuadori, e rimettano i lor conti, come gli altri Camarlinghi 350. e 380. Gli instruiscano de gli obblighi loro 351. e seqq. Che i cauallari, e messi siano eletti da' Rappresentanti, quando occorra, e osseruino gli ordini senza estorsioni 355. e seqq. Non permettano, che sia pagato loro il salario, mentre non

abbino ſodato, e quei del Contado impetrata la rafferma 366. Si faccin moſtrare ogni meſe i quadernucci de'meſſi, e cauallari 377. Si come i libri, ò quadernucci de' Depoſitari de' pegni, e correggano ogni errore, e ne dian conto 378. e 379. Modo, che debbon tenere nell'aſſegnatione, vendita, e diſtribuzione del Sale ogni anno ne' Comuni taſſati 381. e ſeqq. Per la conſeruazione, e vendita de'grani de' Comuni, e Vniuerſità 400. e ſeqq. Pene mancando, ò permettendo contrauenzioni 407. Diligenze, che debbon fare per mantenimento delle ſtrade, ponti, e fiumi 411. Aſſiſtano ſempre alle viſite de gli Agenti 412. Sottoſcriuano i rapporti de gli Agenti 413. Come debban riſpondere alle citazioni in ſimili occorrenze per il Pubblico 414. Riueggano i fatti acconcimi, prima che ne commettano il pagamento 415. Auuertano i Camarlinghi a non pagare sẽza il mandato, e a dar notizia ſubito, che ſarà loro intimato il pagamento 416. E ſubito viſitino il luogo, e riferiſcano al Magiſtrato de' SS. Noue gli eceſſi, e mancamenti 417. Pene mancando 418. Faccino proibire per pubblico bãdo a qualunque perſona l'accoſtarſi a i confini delle Comunità, quando ſi rifaranno gli eſtimi 421. Non deuono conſeguire mercede alcuna, mancando delle debite diligenze 425. Emolumenti per i tranſporti, che faranno ne' libri de gli eſtimi 427. Diano conto al Magiſtrato d'ogni negozio di conſiderazione 428. Negozi, che debbono conferire neceſſariamente, prima di far motiuo 429. e ſeqq. Spediſcano in queſte occorrenze mandati a poſta 431. Faccino ogni anno le viſite de' confini de' beni de' Comuni, e luoghi Pij 434. Aſſiſtano alle viſite de' confini iuriſdizionali, e diligenze, che douranno in ciò fare 436. e ſeqq. E ne faccino relazione a parte al Magiſtrato, con ſpedire a poſta, occorrendo 441. e 442. E diano conto d'ogni difficultà, che ſi aueſſe con i confinanti 443. Quando occorrerà far ſquittini, ò riforme, ne domandino licenza al Magiſtrato in nome del Pubblico 444. E fatte, che ſiano, le tranſmettano per l'approuazione 445. Partecipino gli ſtatuti nuoui 447. Auuiſino ſpeditamente le vacanze de' benefizi ſemplici di Padronato delle Vniuerſità, con ogni

circon-

D

E

EN-

F

G

I

L

M

loro

R

S

SAL-

SVP-

DE GLI OBBLIGHI DE' CANCELLIERI.

Cap. I.

1 E Leggonsi da S. A. S. i Cancellieri per ministri assistenti ne' luoghi principali dello Stato, per i SS. Noue Conseruatori della Iurisdizione, e Dominio Fiorentino, e per il lo-

Ministri de'SS. Noue, e Soprasindaco.

2 ro Sig. Soprasindaco, protettore de'Comuni, e Vniuersità di esso Dominio. E però

Protettore de' Comuni, e Vniuersità del Dominio.

3 debbono con ogni diligenza attendere, che per la conseruazione della pace in tra i popoli, si osseruino inuiolabilmente da tutti e' buoni ordini, e leggi della prefata A. S. e gli

Attendano all'osseruãza delle leggi, statuti, & ordini.

4 statuti municipali. Che per mantenimento de' sudditi si mantengano, e aumentino gli effetti, e entrate comuni; si che, per quanto

Al mantenimento, e aumento dell'entrate, e affetti comuni.

5 si possa, non s'abbiano da impor grauezze per supplire alle publiche necessità. E quã-

6 do pur questo occorra, debbono far sì, che vengano giustamente ripartite.

Che non s'impongano grauezze, e quando siano necessarie giustamente si ripartiscano.

7 Son tenuti principalmente ad ouuiare cõ ogni rimedio opportuno alle fraudi, che da' cattiui amministratori si vanno macchinando, per appropiarsi, ò preualersi del danaro,

Impediscano le fraudi.

e effetti, che all'Vniuersità appartengono. A difendere, e protegere i poueri, vedoue, pupilli, e altri miserabili, acciò non restino dalla potenza de'benestanti, soffocati, e oppressi. E a tenere giornalmente ragguagliati e' SS. Superiori d'ogni particolare di cõsiderazione concernente all'interesse del publico, e de' poueri, per riceuerne, ed esequirne gli ordini opportuni.

Difendano i poueri dalla forza de'più potenti. 8

Dian conto a' SS. Superiori d'ogni occorẽza publica. 9

DEPVTAZIONE
de gli Vfiziali.
Cap. II.

E Carica loro il procurare, che in ciaschedun luogo si faccino tutti gli Vfiziali, Rappresentati, e Magistrati, acciò gl'affari publici non patiscano, e gli onori, come gli aggraui vẽgano giustamente distribuiti.

Procurino, che gli vfiziali, Rappresentanti, ò Magistrati, si deputino in tempo. 10

E sappiano, che se per qualunq; cagione non si trouasse chi volesse accettare, sì che restassero vote le borse, si deuono rifare nuoue imborsazioni, e nuoue tratte, tante volte, quante occorra, fino a che si troui chi accetti; ma però col precedente beneplacito, e ordine de' SS. Superiori; e in questi casi douranno ogni volta pagare i soliti rifiuti tutti quegli, che per priuilegio non sono espressamente esenti; e però si daranno subito a entrata al Camarlingo per riscuoterli, e

Le imborsazioni, ò tratte si reiterino fin che si troui chi accetti. 11

Me però col precedente beneplacito de' SS. Superiori. 12

Ogni volta si faccino debitori de' rifiuti i nõ esenti. 13

E si consegnino per debitori al Camarlingo. 14

gli, e applicargli secondo gli ordini, e statuti particolari.

15 Operino, che questi Vfiziali, dopo, che aranno accettato piglino le loro cariche a' debiti tempi, e nell'ingresso del loro vfizio, dopo auer dato a' medesimi il giuramento in forma, e presa con quello la promessa di bene, e fedelmente gouernare, auuerta, e dichiari loro il Cancelliere a che si estenda l'obligo di quell'vfizio, e in effetto, che e'son tenuti a inuigilare gl'interessi del luogo da loro rappresentato, quãto i loro proprj; il mantenimento non solo, ma l'aumento di esso; e gli esorti a prouuedersi in tempo di buoni amministratori, perche in difetto di questi, sono gl'istessi Rappresentãti obligati a conseruare i medesimi luoghi, si come da ogni scapito, che ꝑ loro negligẽza seguisse.

Che quelli, che aranno accettato piglino l'vfizio a' tempi debiti;

16 Diã loro il giuramẽto;

17 Gl'instruiscano, e auuertano degli Obblighi, che hanno.

18 Gli esortino a prouuedersi di buoni amministratori, perche

19 In difetto di questi son tenuti del proprio, come per ogni loro

20 negligenza.

21 Che si adunino ne' luoghi consueti a tutte le tornate solite, e ogni volta, che il bisogno lo ricerchi.

Che si adunino quando occorrerà;

22 Che a tali adunanze, e publiche funzioni non si ammettano in modo alcuno scambi, ò sostituti.

E non si ammettano scãbi, ò sostituti.

23 Appuntino tutti quelli, che mancheranno, e gli consegnin subito per debitori di tali appuntature a chi s'aspetta a benefizio publico, alla pena d'esser tenuti del loro proprio per ogni danno, e interesse del Comune, e luogo, mancando.

Appuntino chi manca, e consegnino l'appuntature al Camarlingo.

24 Pena, mancando.

25 Sappiano ancora, che sempre per modo

Gli vfiziali vecchi esercitino fino a' successori.

di prouuisione, deuono continuare a esercitare le loro cariche gli vfiziali vecchi, fino a che subentrino i successori.

Deputazione de' Camarlinghi, Rettori, e Sindachi.

E quanto alla deputazione de' Camarlinghi, Rettori, Sindachi, e altri amministratori per i Comuni, popoli, e luoghi, e all'abilità de' suggetti a tali cariche, e loro emolumenti, e pene, contro quelli, che estratti recusassero, si deue osseruare il disposto nel Cap. V. del sommario delle riforme, ordini, e leggi dell'Vfizio de' già cinque Cõseruatori del contado, e distretto di Firenze, stampato l'anno 1553. dell'infrascritto tenore. 26

Riforma Cap. V.

I Camarlinghi, Rettori, Sindachi, e altri che riscuotono, e pagano danari per li Comuni, popoli, e luoghi, debbono deputarsi per quelli a chi s'aspetta secondo i loro ordini, almeno vn mese innanzi la fine de' Camarlinghi vecchi, per stare vn'anno in vfizio, e nel Contado non si possono concedere, se nõ per via di tratta, pena a chi ne mancasse di pagarne le spese, e i danni, che ne seguissero. 27 28 29 30

Da farsi almeno vn mese auanti la fine della carica de' vecchi; per vn'anno solamente; Pena a chi mancherà.

Ne si possono detti vfizi concedere a bene, e male, ma con obligo di dar conto del riscosso, e pagato, pena a chi gli allogasse lire dieci piccioli, e a chi gli pigliasse lire venti simili, da estendersi ad arbitrio del Magistrato. 31 32

E sempre con obbligo di rimettere i conti; pena a chi cõtrauenissi.

Intendonsi abili a detti vfizi, ciascuno, che abita in quel luogo in età da anni 22. in sù, non sendo libri delle teste, pur che sieno di sorte, che concorrino in quel luogo al pagamento con gli altri, e non sieno debitori per conto di Camarlingati, ò loro malleuadorie. 33 34 35

Sono abili tutti gli abitanti maggiori d'anni 22. che concorrano alle imposizioni, e nõ siano debitori per Camarlingati, ò malleuadorie;

Non si potendo però imborsare più, che vno per casa di quelli, che viuono a vn pane, e vn vino., e nõ sõ descritti. 36

ma s'imborsi vn solo p famiglia, e de' non descritti.

Perche Sono

37 *Sono ancora abili a detti Camarlinghati i descritti nelle Bande, e possono ancora esserne malleuadori, e*

Ancora i descritti nelle Bande;

38 *maneggiar danari, e entrate publiche, e per tali affari sono sottoposti, e possono astrignersi, come non descritti.*

ma per tali affari possono astringersi, come nõ descritti.

39 *Chi rifiuterà del Distretto, deue pagare di rifiuto, secõdo gli ordini de' luoghi, e nel Contado, come appresso, cioè.*

Rifiuti da pagarsi nel DISTRETTO,

40 *Chi non ha beni proprij, debbe pagare la metà della decimina, che ha sopra i beni, che lauora, ò sopra la testa.*

Nel CONTADO.

Chi ha beni proprij cõ soldi otto di decima, ò meno, debbe pagare soldi venti di rifiuto, e la metà della decimina de' beni, che lauora, e passando li soldi otto di decima, debbe pagare soldi 40. di rifiuto, e in tutto non si può passare soldi 40. di rifiuto.

41 *Intendesi auer rifiutato chi espressamente lo dirà, e chi il dì medesimo, ò il seguente, poi che arà notizia della tratta, non lo accetterà espressamente, e in modo, che lo facci noto all'antecessore.*

Come s'intenda, che alcuno abbia rifiutato.

42 *E da detti rifiuti sono liberi, chi è libero dalla testa, quali, però volendo, possino esercitare detti vfizi.*

E libero dal rifiuto, chi dalla testa; ma volendo, può esercitare.

43 *E doue per proprij statuti si disponesse altrimenti, che di sopra è detto, si osseruino quelli.*

Statuti municipali si osseruino non ostante.

44 E questi rifiuti, quanto a' poderai del Cõtado, si douranno pagare da quelli, che partiranno d'vn popolo, e anderanno ad abitare in vn'altro per le tratte fatte in quel popolo, ò popoli donde questi tali si partiranno fino a' quindici d'Agosto.

Contadini, che mutan podere paghino nel popolo donde si partono, per fino a'15. d'Agosto.

45 *Debbono auer di salario e Camarlinghi del Distretto, secondo, che per gli ordini, e consuetudini loro sono soliti, e secondo, che appare per più ragioni continuate de' Camarlinghi vecchi.*

Salari de' Camarlinghi del DISTRETTO,

46 *E li Camarlinghi del Contado, debbono auere quelli di Vicariato, Potesteria, e Lega, danari sei per lira di quanto si mettono a entrata nelle loro ragioni, e quelli*

Del CONTADO.

de' popoli soldi due per lira, eccetto, che delle restituzioni de' loro antecessori, e dell'entrate de' popoli, e Comuni, delle quali abbino detti Camarlinghi de' popoli soldi vno per lira.

Possono variare per decreto del Magistrato.

47 *E possonsi detti salari variare per partito del Magistrato de' SS. Noue, quando, e come paresse loro di bisogno.*

Diuieti de' Camarlinghi.

48 E quãto a'diuieti, e pene; *S'intẽde auer diuieto ogni Camarlingo dal medesimo vfizio, e da ogni altro Camarlingato anni due dal dì del deposto, e finito vfizio, qual diuieto abbino ancora per il medesimo tempo quelli, che stessero con detto Camarlingo a vn pane, e vn vino, ò che auessero esercitato per altri.*

Bãdo del 1632.

Non si può sostituire, ò esercitare per altri, senza licenza.

49 *Proibendo, che alcuno possa sostituire, ò alcuno esercitar per altri, senza espressa licenza del Magistrato.*

Pene a' Camarlinghi.

50 *E se alcuno contro la forma, che sopra piglierà, eserciterà, ò farà esercitare Camarlingato alcuno di Capitanato, ò Vicariato, incorra in pena di scu. 300. di lire 7. piccioli per scudo; se di Potesterie, ò Leghe, in pena di scu. 100. se di Comunità, ò altri similmente, in pena di scu. 50. e dell'arbitrio per ciascuna volta, e in ciascuno de' sopradetti casi, da applicarsi dette pene per vn terzo al notificatore, vn terzo al Rettore di giustizia, e l'altro terzo a quel Publico di chi sarà l'vfizio, che sarà stato esercitato contro gli ordini.*

A' Cancellieri.

51 *E i Cãcellieri sieno tenuti a interuenire all'elezioni, estrazioni, ò liberazioni di detti Camarlinghi, e Camarlingati, perche si osserui alla pena di scu. 100. simili, e dell'arbitrio, mancando, ò permettendo le contrauenzioni, che sopra, da incorrersi ipsofatto,* e come più largamente nel Bando del 1632.

Le tratte de' Camarlinghi, e Rettorie si publichino otto giorni auanti si faccino, come.

52 E nel Contado, e altroue, doue si deue, & è consueto, che si faccino tali amministratori, con estrarsi delle borse solite: si publichi-

no

no le tratte almeno otto giorni auanti al tẽpo determinato, cõ farle bandire alla Chiesa di ciascun popolo in giorno festiuo, quãto alle Rettorie de' popoli, per mezo de' Rettori, ò Sindachi vecchi, e de gli altri Camarlingati per i messi publici, in tutti i luoghi soliti; e dipoi a ciascuno de gli estratti si notifichi la sua estrazione, con assegnargli vn termine d'vn giorno ad accettare, volendo, e cõ la cominazione, che spirato questo termine, si procederà a nuoua tratta, non si essendo trouato chi accetti, e sarà fatto debitore del rifiuto chiunque non arà accettato, e di queste publicazioni, e intimazioni, e Rettori, Sindachi, e messi respettiuamente ne faccino i rapporti al Cancelliere, il quale accertatosi, ne pigli nota particolare a vn Libro, che si chiamerà delle Memorie, e Rapporti. E non si trouando chi accetti, s'imborsino tutti gli abili non priuilegiati, ò in qualunque modo esenti da i rifiuti, e si reiterino tali imborsazioni, e tratte, fino a che si troui chi pigli tal carica; e tante volte, quãte saranno estratti, si faccino debitori delle pene per i rifiuti, quelli, che recuseranno, ò non accetteranno dentro al suddetto termine d'vn giorno, da che ne aranno auta notizia legittimamente, come sopra, e in quelle somme, e come per detto Cap. V. di detta Riforma si dispone. Ma da vna tratta all'altra vi corranno almeno due giorni; e sem-

53 Notificazioni da farsi a gli estratti.

54 Rapporti si notino nel Libro delle memorie, e rapporti.

55 Non si trouando chi accetti, si imborsino più volte, e fin che si troui, tutti gli abili non priuilegiati.

56 Sempre con le solite pene del rifiuto.

57 Termine da vna tratta all'altra.

pre

Sempre aſſiſta il Cancelliere, potendo; ſieno i rifiuti del nuouo Camarlingo, ò Rettore oltre a'ſoliti emolumẽti, e poſſa farne aſtrignere chi ara rifiutato; come, e quando;

pre, per quanto poſſa, procuri il Cancelliere d'interuenirui. E queſti rifiuti ſieno di chi accetterà, oltre a' conſueti emolumenti; il quale potrà farne aſtrignere tali debitori, ſecondo le liſtre, che ne li conſeguirà il Cancelliere, di fatto, e ſubito, che arà fatti approuare, e obbligare i ſuoi malleuadori nel modo, e forma, che a ſuo luogo ſi dirà. 58 59 60

Così ſi faccia nel DISTRETTO, doue non ſono ſtatuti incõtrario.

Modo da tenerſi quando ſi concedono i Camarlingati all'incanto.

E così ſi faccia nel Diſtretto, doue per gli ſtatuti proprij de' luoghi non è prouuiſto in contrario. E doue tali Camarlingati ſi concedono per mezo del publico incanto, ſi oſſerui l'ordine da darſi appreſſo per la conceſſione, e allogagione de' prouenti a' numeri 87. & ſeqq. 61 62

Aſſiſtano i Cancellieri perſonalmente a tutti e Conſigli, e adunanze,

Diſtendano, e regiſtrino giornalmente tutte le deliberazioni al Libro de' partiti di ciaſcun Comune,

vi notino ancora i non vinti;

Deue ciaſcuno Cancelliere aſſiſtere perſonalmẽte a tutti e Conſigli, & adunanze da farſi in ogni occaſione per i Magiſtrati, Rappreſentanti, e Vfiziali de' luoghi alla ſua cura commeſſi, e diſtendere chiaramente tutti e partiti, conſigli, e ſtanziamenti, che per dd. in numero ſufficiente adunati, ſaranno propoſti, ò conſigliati, e vinti, e quelli ſempre nel medeſimo giorno, che ſaranno fatti regiſtrare nel libro de' partiti, da tenerſi per ciaſcun Comune, e luogo, e nel medeſimo libro notare tutte le propoſte, e partiti, benche non vinti, acciò in ogni tempo ſi poſſa vedere, non ſolo il negoziato, e ſtabilito, ma ogni trattamento, che poteſſe ſeruire d'eſẽ- 63 64 65

pio

66 pio per altre occorrenze. Auuertendo, che tutte le deliberazioni si faccino per iscrutini segreti, e non mai a viua voce; ma ciascuno ponga il suo voto coperto nel bossolo, per l'approuazione, ò reprouazione del partito proposto a suo piacimento.

E tutte le deliberazioni passino per iscuittini segreti.

67 Perilche essendo così necessaria la loro presenza, non douranno mai partirsi dalla loro cura, senza espressa licenza ottenuta dal Magistrato in scriptis, sotto le pene ordinarie, e della priuazione dell'Vfizio, e arbitrio rigoroso del Magistrato, oltre al non poter conseguir salario alcuno per tutte le giornate, che stessero assenti senza licenza.

68

Nō si partano mai dalla carica, senza licenza del Magistrato, alla pena della perdita del salario, e priuazione dell'Vfizio.

69 Non manchino però di fare le solite gite tempo per tempo a tutti i luoghi della loro carica; e quando occorrerà muouersi per qualche vrgente bisogno, che non comporti dilazione, si transferiscano prontamente doue da i Rappresentanti, e dalla necessità saranno chiamati.

70

Faccino però le solite visite, e gite, e ogni volta, che occorra.

MANTENIMENTO
Degl'effetti, e dell'entrate comuni.
Cap. III.

PER tutti quei Comuni, e Luoghi, che hanno entrate, ò che son soliti con la borsa del publico prouuedere di mobili, e masserizie i palazzi de' Rettori di Giustizia, e le case de'

proprij Cancellieri, de' Medici, Maestri delle scuole, ò altri: tengano i medesimi Cancellieri due altri Libri in buona forma di scrittura corrente, in vno de' quali registrino gl'inuentari di tutti questi arnesi, e a ogni mutazione de' Rettori, e stipendiati suddetti, faccino, che si riscontrino, e riconoscano con l'interuento de' Rappresentanti, e d'altri, che siano soliti interuenire, e si consegnino a' successori, si come ancora quelle masserizie, e mobili, che si facessero di nuouo cõ la precedente licenza de' *SS. S*uperiori: e di tutte queste cõsegne si roghino i medesimi Cancellieri in piè di ciascuno di detti Inuentarij, tempo per tempo, distintamente co' nomi di ciascuno interessato, e de gli assistenti, e testimoni in buona forma. E in ogni caso di mancamento di alcuni di detti arnesi, e robe, faccino debitori della valuta, quelli, che le riceuerono in consegna, e gli dieno a entrata al Camarlingo del medesimo luogo, a instanza del quale operino, che sieno astretti, finche ne mostrino la licenza, ò liberazione per decreto del Magistrato de' *SS.* Noue, da impetrarsi per detti debitori, se concludentemente giustificheranno di non esser tenuti.

Registrino a' Libri de gl'inuentarij tutti i mobili, e masserizie del Publico,

71

e le consegne di esse di tempo in tempo,

72

de quali mancandone, si faccia debitore, e s'astringa chi gl'ebbe in consegna,

73

*S*i inuentarino, e registrino ne' medesimi Libri, e col medesim'ordine tutte le scritture, e libri publici, e ciascun Cancelliere, nel principio del suo vfizio, faccia la riceuuta

E gl'inuentari, note, e consegne delle scritture, e Libri publici,

74

della

della consegna al suo antecessore, facendone, come sopra, memoria in piè del medesimo Inuentario, per cōsegnarle alla fine nel medesimo modo al successore. E tutte queste scritture stieno sempre sotto la custodia, e cura dei medesimi Cancellieri, ne gli Archiui, & armari serrati a chiaue, per douerne essi rendere strettissimo conto, ne cauino mai, ne permettano, che si cauino in modo alcuno gli originali delle stāze a ciò deputate, saluo però quando e'Rettori di Giustizia auessero bisogno di seruirsi di criminali, ò d'altro, per interesse del Fisco, che in questi casi douranno consegnar le scritture occorrenti alla Corte, e farsele restituire di poi, per custodirle, e conseruarle, come sopra. Son tenuti a leuar copia di qualunque scrittura, senza alcun premio, quando sia per interesse publico, e del luogo; e a instanza ancora de' particolari, che per loro interesse le domandassero, per riceuerne da questi la giusta, e consueta mercede, quando però non sieno cose, che faccino contro i medesimi Comuni, e luoghi. Che in tal caso deuono darne auuiso, e attenderne la volontà de' *SS. Superiori*.

75 che steno sempre sotto la loro custodia,

76 e non si cauino mai de gli Archiui gli originali;

77 saluo, che per interesse del Fisco.

78 Dian copia senza mercede per interesse del publico, ò luogo, d'ogni scrittura occorrēte,

79 e particolari, secondo il solito,

80 non essendo però contro il Comune, ò luogo,

81 che in tal caso s'aspetti la licenza del Magistrato.

Nell'altro Libro simile si descriuano distintamente in vna parte di esso tutti i beni stabili, rendite, e prouenti del medesimo Comune, e luogo, co' loro vocaboli, confini, e altre dimostrazioni, e sotto ciascheduna po-

82 Descriuansi tutti e beni stabili nel Libro delle rendite, e prouenti,

83 con le concessioni di tēpo in tempo,

ſta notino di tempo in tempo le conceſſioni, ò allogagioni di detti beni, e rendite, i nomi de'cõduttori, e de'loro malleuadori, e in ſuſtanza gli oblighi, e patti contenuti ne gl'Inſtrumenti di tali conceſſioni, da farſi nel modo, e forma, che appreſſo ſi dirà a nn. 86. e ſeguenti, ſi come ancora vi faccino memoria delle dichiarazioni, e ordini particolari, che da i SS. Superiori ſopra ciaſchedun capo ſarãno dati alla giornata. E nell'altra parte del medeſimo Libro regiſtrino diſteſi tutti gl'Inſtrumenti, commiſſioni, e dichiarazioni ſuddette ordinatamente.

con farui memoria de gli ordini quotidiani del Magiſtrato: 84

nell'altra parte del Libro gli Inſtrumenti, Lettere, e Decreti. 85

E obligo de' medeſimi Cancellieri il procurare, che alla preſenza, e con l'interuento loro: 86

Procurino, che con l'interuento loro

Tutte l'entrate comuni per quelli Vfiziali, ò altri a chi s'aſpetta, ſecondo gli ordini loro, auanti la fine delle allogagioni, che ne veglino p̃ ſpazio d'vn meſe almeno, ſi alluoghino all'incanto, notificando publicamente tali incanti innanzi al dì del finale incanto. Rif. cap. 34.

le rendite comuni s'alloghino, come, e quando,

Per vn'anno, e non più, e volendole allogare per più tempo, deuano auerne licenza dal Magiſtrato.

Che *li conduttori di tali entrate, infrà otto giorni al più, poiche ſieno loro liberate, dieno due malleuadori, che ſieno approuati per quelli Vfiziali, che faranno tali allogagioni*, ò da altri approuatori, ſecondo gli ſtatuti de' luoghi. 87 88

Che i conduttori in fra 8. giorni dieno i malleuadori, e ſieno approuati ſecõdo gli ordini,

E mancandone ſi rincantino, e quello ſe ne perdeſſi, ò patiſſi, ſi ſopporti per tali primi conduttori. 89

e mancando, ſi rincantino a perdita de'primi oblatori.

E ſappino, che *quãdo foſſero approuati malleuadori, che non ſi giudicaſſero idonei nel dì dell'approuazione, a dichiarazione del Magiſtrato, ò ſi mancaſſi di procura-* 90 91

Gli approuatori ſono obligati per i malleuadori, ſi come mancando queſti Vfiziali di procurar, che ſi dieno.

re,

re, che tali malleuadori si dessero, ò di rincantargli, come di sopra, sono obligati detti Vfiziali a conseruare il Comune, e luogo loro.

92 Che *non può alcuno Vfiziale, Cancelliere, Camarlingho, ò altro ministro, che interuerrà in tale incanto per alcuna cosa, che vi sia necessaria, ò che a lui s'aspettassi l'interuenirui, per sè, ò per altri dirui sù, ò participare in modo alcuno, ne etiam col pigliarle dipoi da quello a chi rimangono, ò entrarui a parte, pena di soldi* 93 *5. per lira di quello, che importerà l'incanto, e di essere ammoniti per quattro anni di tutti gli Vfizi d'vtile, e onore del medesimo luogo, a dichiarazione del Magistrato.*

Gli Vfiziali, e ministri non possono interessaruisi;

pene contro gli inosseruanti.

94 *E nessuno Cittadino Fiorentino può per sè, ò per altri, pigliare di dette entrate,* senza espressa licēza del Magistrato, col precedente beneplacito 95 di S. A. S.

Ne i Cittadini Fiorentini senza licenza;

96 *E quando si allogassero per più tempo, ò altrimenti, che di sopra è detto, sieno tali allogagioni nulle, e incorrino quelli, che ne vincessero il partito, ò ne facessero il contratto pe'l Comune, in pena della metà doll'importanza del fitto, ò prezzo di tale atto.*

perche contraffacendosi sarebbon nulle,

e incorrerebbe in pena chi ne vincesso il partito, e chi ne facesse il cōtratto.

97 Osseruino, che le notificazioni de gl'incāti sopra accennate, si faccino per publico Bando in giorno di mercato, e alla maggior frequenza del popolo, in tutti e luoghi soliti, almeno due volte prima, che si rilassino tali Camarlingati, rendite, e prouenti.

Notifichinsi gl'incanti per publico Bando due volte prima, che si rilassino,

98 E che tutte le diligenze sudd. si faccino in tempo, che dentro al sopradetto termine del mese restino in tutto, e per tutto complite le allogagioni, e trouando impedimēti, ne dieno auuiso.

e si faccia in modo, che dentro al mese suddetto restino complite le allogagioni.

E per

Concessioni delle canoue del Sale.

99 E per quei Comuni, e luoghi, che sono tenuti leuare il sale in Firenze, si deuono cōceder dette cariche a chi al publico incanto farà migliore la cōdizione del Comune per vn'anno, e per douer dare idonei malleuadori, da approuarsi nel modo, e forma, che degl'altri Camarlingati, e cō l'ordine publicato in esecuzione di benigno rescritto di S. A. S. il dì 28. Febbraio 1633. con lettere in stāpa de' SS. Noue delli 8. Luglio 1634. perche quelle esercitino, come sotto a nn. 381. e seguenti.

I Mulini si alloghino con obligo a'conduttori delle spese per mantenergli.

100 I mulini delle Vniuersità, e luoghi suddetti, deuono similmēte allogarsi per mezo del publico incanto, e concedersi, ò a lungo, ò a breue tempo in affitto, ò a liuello, nel modo, che trouerranno esser più vtile del luogo, ma sempre con obligo al conduttore di douer del suo proprio far tutte le spese, che occorrano per mantenerli in buon grado; e

non a lungo tempo ne gli anni fertili.

101 auuertano, che ne i tempi abbondanti, e fertili, come per Diuina grazia sono gli anni correnti, non è buon gouerno il cimentar tali allogagioni per lungo tēpo, ma comple più tosto affittarli per pochi anni, purche al conduttore si addossino tutte le spese occorrenti, come sopra, e in conformità dell'ordine generalmente dato con altre lettere in stampa de' 7. Ottobre 1632.

Quali s'intendano le spese di mantenimēti.

102 Per dichiarazione del qual'ordine, sappiano, che nelle spese di mantenimento, non

si

si comprendono rifacimenti di steccaie, gore, stanze, ò muraglie, che per caso fortuito, e senza alcuna colpa del conduttore rouinassero, ma solo di macine, ritrecini, pali, e altri arnesi soliti stimarsi, che a tale stima, e non ad altro saranno tenuti tali conduttori.

103 E di tutte le soprascritte concessioni, allogagioni, e oblighi, che si faranno per lungo tempo, se ne celebri publico Instrumento, per rogito del medesimo Cancelliere, ò di Notaio suo confidente, con registrare in esso e Bandi, subftazioni, approuazioni, e

Di tutte le concessioni a lungo tempo si celebrino publici instrumēti,

104 oblighi de' malleuadori, da farsi da ciascuno di loro in solidum, come principale, e con apporui tutte le clausule solite, e opportune,

con gli oblighi di ciascuno malleuadore in solidum,

105 salua l'approuazione del Magistrato.

salua a i contratti l'approuazione del Magistrato.

106 E sono i Cancellieri obligati ad ouuiare con ogni opportuna diligenza alle conuenticole, che si fanno tal volta da gli oblatori, per fare alzare i salari de' Camarlingati, ò altri Vfiziali, e abbassare i prouenti.

Procurino di rompere le conuenticole.

107 E quando di ciò s'accorgessero, e nō auessero pronto il rimedio, faccino, che si sospēda l'incanto, e ne dieno subito conto a' *SS.* *S*uperiori, con ragguaglio d'ogni particolare, per attenderne gli ordini opportuni.

E non potendo, faccino sospendere, e ne diano conto.

108 Son tenuti a operare, che per quei Comuni, e luoghi, che hanno le loro entrate consistenti in grani, e altre grascie, si riscuotano a' debiti tempi da chi s'aspetta, non in danari contanti, ma in grano buono, e mer-

Che i fitti, ò canoni di grano non si riscuotino in danari.

cantile, e che quello si conserui, per esitarlo poi secondo gli ordini, che dal Magistrato si danno, ouuiando con la loro vigilanza a ogni fraude, che potesse commettersi, e come sotto nn. 399. e seguenti.

E nomi di debitori de' Comuni si consegnino tutti a' Camarlinghi:

109 Non lascino d'assegnare a' Camarlinghi tutti i debitori in qualunque modo, e tutte l'entrate, prouenti, e rendite delle Vniuersità, e luoghi della loro cura, e cō l'ordine, che a suo luogo si dirà, 110 alla pena dell'arbitrio del Magistrato, mancando.

pene mancando.

Remissioni, ò defalchi, senza decreto del Magistrato non si ammettano.

111 E non ammettano, ne passino mai a i Camarlinghi defalchi di sorte alcuna, senza espressa dichiarazione, e ordine del Magistrato de' *SS.* Noue, ò de' *SS.* deputati da *S. A. S.* sopra la liberazione del pagamento delle teste, che in tal caso douranno all'vscita del Camarlingo farne memoria, come a suo luogo si dirà a num. 316.

Operino, che si spediscano le cause de' danni dati,

112 Operino, che le cause di danno, dato con ogni prestezza, si spediscano, si condannino a i debiti tempi gli accusati, e senza alcuna dilazione 113 si dieno a entrata del Camarlingo per l'intero, come sotto a nn. 291. 292. 114 e la porzione attenente al Comune nō mai si condoni, ò rimetta senza lo stanziamento, ò partito approuato dal Magistrato predetto.

e le condennazioni si diano a entrata al Camarlingo,

e non si condonino, ò rimettano, senza il partito approuato dal Magistrato.

E sappiano, che i Rettori di Giustizia nō possono accettare pretensioni, ò eccezioni cōtro i Camarlinghi Comuni, e luoghi.

115 E perche spesso auuiene, che i debitori di tali Camarlinghi, per isfuggire, ò differire il pagamento, cōtradicono auanti al Potestà, ò altro Rettore di Giustizia, all'esecuzioni

fatte

fatte contro di loro, per mezo di quelle Corti a instanza de gli amministratori predetti, e che tali Rettori ammettono le contradizioni, e dopo molti atti, ne danno la sentenza, dalla quale poi sono necessitate le parti ad appellarsi al Megistrato de' SS. Noue, con maggiore aggrauio, e dispendio, e ne resulta notabil danno a' Comuni, e luoghi, che per queste difficultà nelle riscossioni nõ trouano chi voglia accettare il ministerio, e maneggio de' loro effetti, sẽza eccessiui salari. Sappiano e' Cancellieri, che detti Rettori non possono, ne deuono accettare contradizione, eccezione, ò pretensione alcuna, che contro il Comune, e luogo, e loro amministratori s'opponesse, ò cimentasse per qualunque debitore, consegnato loro dal Cancelliere nel Libro della ragione, ò nel dazzaiuolo fattone, come a suo luogo si dirà nel capitolo sesto, ò contro le somme, e quantità in detti libri, e dazzaiuoli contenute.

116 Douendo questi, dopo le solite intimazioni, far fare le esecuzioni suddette a ogni richiesta di tali amministratori, e quelle far condurre a fine speditamente per l'intera loro satisfazione, essendo essi meri, e semplici esecutori in tali cause; delle quali la cognizione s'aspetta solo al Magistrato de' SS. Noue, doue tali debitori, che si sentissero aggrauati, potranno ricorrere. E però deuono e Cancellieri fare di ciò auuertiti e

Douendo essi, come sẽplici esecutori, far'esequire speditamente,

117 *perche la cognizione di queste cause s'aspetta al Magistrato de' SS. Noue.*

118 *Però i Cancellieri ne auuertano i Camarlinghi, e gli proibiscano il contestar lite,*

Camarlinghi, e amministratori predetti nell'igresso del loro Vfizio, con proibire a i medesimi il contestar già mai lite d'auanti a tali Rettori, senza espressa licenza, ò ordine del Magistrato, cō la cominazione, che tutte le spese, non solo di quel giudizio, ma tutte l'altre, che occorressero dipoi si posserebbono sopra di loro, oltre all'esser tenuti a conseruare il Comune, e luogo da ogni dãno, e interesse, e con ordine a i medesimi, che quando fosse loro data alcuna difficultà simile, ò impedimento, ne faccino subito consapeuole il medesimo Cancelliere, il quale con modestia ridurrà a memoria quanto sopra a quel Rettore, che volesse sopra tali eccezioni, ò pretensioni intromettersi.

cō la cominazione, che tutte le spese, e danni si poserebbono sopra di loro,

119

e in caso di contrauenzione, riducano a memoria quanto sopra al proprio Rettore di Giustizia.

120

E se pure questi persistesse, ò ritardasse in qualunque modo tali esecuzioni: il medesimo Cancelliere ne dia subito conto al Magistrato, con rappresentare viuamente, e come buon patrocinatore, le ragioni del suo Comune, ò luogo nella persona del suo Camarlingo, si come in ogni caso, che detti Camarlinghi, ò altri simili fossero a instanza di tali debitori chiamati dal Magistrato, doue sempre gli accompagnino con lettere contenenti le loro ragioni.

E nō giouando, ne diano conto al Magistratò.

121

E accompagnino i Camarlinghi con loro lettere a fauor dei Comuni.

122

E il simile son tenuti a fare cō ogni diligēza, in qualunq; occasione di litigio, doue direttamente, ò per indiretto auessero, ò potessero auere alcuno interesse le loro Comu

Quali in ogni occasione di litigio diligentemente difendano,

123

nità,

124 nità, e altri vniuersali; si come ancora le Cõpagnie, Fraternite, e altri luoghi Pij gouernati da laici della loro cura, che deuono render conto delle loro amministrazioni al Magistrato predetto: la protezione de' quali sono i medesimi Cãcellieri obligati a pigliare egualmente, che de gli altri luoghi, e inuigilare il loro mantenimento, e agumento.

e nell'istesso modo tutti e luoghi Pij laicali della lor carica,

125 Che però quanto s'è detto, e si dirà per le Comunità, e loro ministri, s'intenda sempre, e s'applichi indifferentemente ancora per il buon gouerno di detti luoghi Pij.

per il buõ gouerno de' quali si osseruino gl'ordini dati per i Comuni.

126 Souuenga a i medesimi Cancellieri, e ne 127 auuertano i loro vfiziali, che *non si può far tempo alli debitori de' Comuni, popoli, e luoghi, ne possono tali debitori ricercarne, ò accettarlo, sanza licenza del* 128 *Magistrato, e quello si facesse in contrario, non vale,* 129 *e di più cascono in pena, così quelli, che facessero, come quelli, che riceuessero il tempo, di soldi cinque per lira* 130 *dell'importanza del debito, e di più quelli, che facessero il tempo, restono obligati a tal debito, come malleuadori.*

Rif. cap. 29.

Auuertano, che non si può far tẽpo a' debitori del publico,

e facendosi, non vale, e incorrono i pena i debitori, e gli Vfiziali,

i quali restono obligati come malleuadori.

131 *E che quelli, che sono creditori di alcuno Comune, ò popolo, da fiorini 25. d'oro in giù, e ne sieno passati tre anni, non se ne possono valere: ma è prescritto, eccettuandone i pupilli insino in anni 18. e li assenti, che si trouassero fuor del Dominio, durante tale assenza;* e come per il Cap. 29. di dette riforme de' già SS. Cinque, con le precitate parole si dispone.

Prescrizione contro i creditori de' Comuni.

DIMINVZIONE DELLE SPESE. Cap. IV.

SI come è tenuto ogni buon Cancelliere, non solo a procurare, che si mantengano, ma a cercare, e proporre a i Superiori, modi, perche si accrescano l'entrate comuni, così deue con particolar premura attendere, che non si faccino spese superflue, e proporre la diminuzione di quelle, che se bene consuete, non fossero necessarie.

Posponga ogni buon Cancelliere il suo proprio interesse a ogn'altra cosa, e mai ecceda ne' suoi emolumenti, benche di fatiche straordinarie, delle quali dia conto a' SS. Superiori.

132 Dourà principalmente posporre il suo proprio interesse, e per poter riprender altri, esser egli inreprensibile; 133 guardandosi, quanto dalla morte, da ogni eccesso, ancor che minimo ne' suoi emolumenti, in qualūque occasione, benche di straordinaria fatica, 134 potendo in simili casi dar conto di queste a' medesimi Superiori, che saranno non meno discreti remuneratori, che seueri giudici nel gastigar gli eccessi.

Nō si muoua fuori de' tempi soliti, sēza necessità, ma in tal caso sia pronto a ogni bisogno, perche mancādo sarebbe tenuto all'interesse.

135 Non si muoua a far gite straordinarie, senza essersi prima certificato dell'vrgente bisogno, e che il negozio proposto nō possa differirsi a i tempi soliti; ma in tal caso, autone legittimi riscontri, sia altrettanto pronto, 136 perche mancando, sarebbe tenuto a cōseruare del suo il Comune, e luogo da ogni spesa, e danno, che ne seguisse.

Quando

137 Quando fosse necessario spedire ambasciatori, sappia, che *deuono auere la elezione da quelli, che rappresentano i luoghi, per benefizio de' quali sono mandati, ò da chi s'aspetta, secondo i loro ordini, e debbono auer lettere di credenza, in autentica forma rogate dal medesimo Cancelliere.* Che *chi gl'eleggessi, ò facessi altrimenti è tenuto a pagarli del suo.* E che *nõ se ne può mandare più, che due per volta, e per li negozi di nõ grand'importanza, debbe mandarsene vn solo.* E che 138 *debbono questi ambasciatori farsi scriuere all'Vfizio de' SS. Noue, e segnare il mandato dal Sig. Soprasindaco, e portarne dipoi le polizze delle giornate loro per esser pa-* 139 *gati,* a ragione di lire 2. e soldi 10. piccioli il giorno, essendo a cauallo, e lire 3. se fossero Notai, e lire 3. e soldi 10. simili, se saranno Dottori, e essendo ambasciatori, ò mandati a piede, a ragione di lire 1. e soldi 10. simili 140 il giorno. Ma non permetta, che se ne spediscano straordinari per quelle Comunità, e luoghi, che hanno ambasciatore fermo, ò altre persone stipendiate, per loro seruizio in Firenze, che possano rappresentare 141 i loro bisogni, e quando sieno negozi, come sono la maggior parte, che con vna lettera, e informazione del Cancelliere, diretta a' *SS.* Superiori, possa impetrarsene la 142 spedizione. E per cautelarsi maggiormente, nõ si roghino mai de' partiti di tali spedizioni, senza auerne prima informati i *SS.* Noue, ò loro *Sig.* Soprasindaco, e da loro otte-143 nutane per lettera la licenza: quando però non fosse il bisogno improuuiso, e più, che neces-

Spedizione d'ambasciatori:

come debbono questi contenersi,

e loro emolumenti.

Non se ne spediscano per quei luoghi, che hãno l'ambasciatore, ò altri in Firenze,

ò potendo per lettere proporre, e impetrare la spedizione del negozio,

e per cautelarsi, prima, che si roghi del partito, ne dia conto il Cancelliere a' SS. Superiori, e ne aspetti l'ordine,

saluo, che in caso di necessità da esprimersi nel la spedizione.

necessario, che in tal caso si esprimano in detto partito la qualità, e necessità del negozio.

Formula de' mandati per leuar danari, ò altro, e modo da tenersi:

144 E quando occorresse spedir persone a posta per leuar danari, ò dal Mõte di Pietà, ò da altro Magistrato di Firẽze de gl'esistẽti quiui in credito loro, ò in prestanza, ò in altra maniera, ò viueri, ò altro per seruizio comune, perche non abbiano con duplicata spesa a ritornare: auuertano, che nel mãdato sia al Mandatario espressamente conceduta da chi s'aspetta autorità bastante per poter leuar la somma, ò quantità occorrente; la causa del bisogno, la facultà di supplicarne a *S. A. S.* bisognando, e di obligare quella Comunità, e luogo, si per la sorte principale, come per gl'interessi, e l'approuazione

mãdatarij dian sicurtà:

145 de' malleuadori, dati per il suddetto mandatario, fatta da' Rappresentanti, e la loro obligazione in buona forma; e che portino con loro il libro delle ragioni, perche da' Ministri de' *SS.* Noue nè sieno in esso fatti debitori, secondo gl'ordini, e gl'instruiscano, e

Instruzione da farsi da' Cãcellieri a questi mãdati.

146 auuertano del tutto, prima che partano.

Auuertano ancora ꝑ la ragione, che sopra, e perche non restino defatigati con gite, e spese.

Formula de' partiti per la elezione de' canouieri del Sale.

147 Che i Salaiuoli, ò Canouieri de' Comuni, prima, che vengano a far la prima leuata, abbiano proposto, e fatti approuare, e obbligare i loro malleuadori nel modo, che sopra a num. *99.* e si dirà appresso a num.

148. e che ne portino a' Ministri de' Signori Noue fede del medesimo Cancelliere soscritta di sua propria mano, cotenente le subastazioni, e la concessione di d. canoua, ò canoue, la nominazione, approuazione, e obligo de' malleuadori, e di ciascuno di essi in solidum, come principale, e per il tutto. E in questa forma douranno obligarsi tutti quelli, che staranno malleuadori appresso il Comune, non solo per i suddetti canouieri, ma ancora per i Prouentuali, Camarlinghi, e altri, che doueanno tenere, ò maneggiare il danaro, ò gli effetti del Publico, si come s'è accennato di sopra a nn. 87. e 104.

148 — e de gli oblighi de' malleuadori, de' canouieri, Prouentuali, Camarlinghi, e altri.

149 Non permettano già mai, che si aumentino i salari de' Camarlinghi, Salaiuoli, ò Canouieri, ò altri, senza licenza del Magistrato.

Non s'accrescano salari senza licenza del Magistrato.

150 Operino, che a i debiti tẽpi si dieno a i Camarlinghi gli assegnamenti per i bisogni del luogo, accioche in tempo si faccino le douute rimesse, perche non si incorra in spese d'esequzioni, benche queste douranno sempre posarsi sopra di chi arà mancato, e non mai sopra il Comune.

Operino, che si diano gli assegnamẽti opportuni a' Camarlinghi,

151 — benche le spese nõ debbono sopportarsi mai per il Comune, ma per chi arà mancato.

152 Siano, per quãto potrãno, renitenti a permettere, che si faccino stanziamenti ꝑ le spese straordinarie, massime in quei luoghi, che nõ hanno entrate, e quãdo pure nè sia vinto il partito, mentre conoscano esser cose, ò di cattiua introduzione, ò sẽza vtile del Publico, ò de i poueri, propongano per lettere a

S'oppongano alli stanziamenti, che si propongono per cose straordinarie,

153 — e essendo per cose preiudiciali, ò inutili, ne diano conto con lettere a parte.

par-

parte a' Signori Superiori il loro parere.

Auuertano i Camarlinghi a non far niun pagamento senza la poliza, ò mandato del medesimo Cancelliere, ò suo sostituto.

154 Facciano auuertiti e Camarlinghi, e gl'altri amministratori, che non deuano fare pagamenti di sorte alcuna, senza la polizza del medesimo Cancelliere, ò di suo sostituto, quando pure fosse assente: la qual polizza

quando, e come debbono farsi questi mandati.

155 nõ dourà farsi per le spese straordinarie, se nõ poi, che dal Magistrato nè saranno stati approuati e partiti, ò stanziamenti sudd. da enunciarsi, ò allegarsi nella medesima poliza, con le cause, e somme de' pagamenti occorrenti, e con ogn'altra circunstanza, e chiarezza.

Camarlinghi non possono esser' astretti da i Rettori a spese non ordinarie, senza ordine dei Magistrati.

156 Che non può alcuno de' sudd. amministratori essere astretto a pagare spese non consuete, se non ne venisse ordine espresso da alcuno de' Magistrati di Firenze, ò quan-

ò per seruizio di S. A. Sereniss.

157 do occorresse, per legne, paglie, biade, e cose simili per seruizio di S. Altezza Serenissima che in questi casi, quando nè fosse dato

che in questo caso il Cãcelliere ne farà loro la poliza,

158 loro ordine alcuno, nè faranno subito consapeuole il lor Cancelliere, il quale nè dourà far la poliza, come sop.

e se per altro fossero astretti, il Cancelliere ne dia conto.

159 E che se fuori de' soprascritti casi, fosero da alcuno Rettore di giustizia molestati, ò astretti, ne ricorrano al medesimo Cancelliere, & egli ne dia conto a' SS. Superiori, che ne gli farãno rimborsare, e conseruare senza danno.

Modo da tenersi per pagare le spese delle giustizie, e di alimenti dati in segrete a' miserabili.

160 E perche spesso dal Magistrato si cõmette, che da i Camarlinghi si paghino danari a' Bargelli, Osti, ò altre persone, per le spe-

se

se delle giustizie, e alimenti dati in carcere segrete a malfattori, ò a persone miserabili, che per la meschinità loro non possono con le proprie sustanze alimentarsi, e che dipoi nō si fanno le douute diligenze, per rimborsarne il Camarlingo predetto a fauore del Publico, e come in esecuzione delle lettere in stampa si dourebbe.

Sappiano i Cancellieri, che prima di farne la polizza per il pagamento, deuono certificarsi, che consti per legittime prouazioni, che li suddetti Osti, Bargelli, ò altri, non possano dalle case dei proprij malfattori, ò loro effetti, esserne prontamēte reintegrati, e accertati di ciò, allora fare adunare i Rappresentanti, perche in esecuzione dell'ordine del Magistrato ne faccino il partito, e poi farne il mandato, ò polizza suddetta, al Camarlingo, perche paghi a ragione di soldi sedici per testa il giorno, e per quei giorni solamente, che saranno stati in segrete, e subito descriuerne debitori al libro della ragione destintamente quelli, per i quali saranno stati fatti tali pagamenti, co i nomi, cognomi, e luoghi, che in loro mancamento douranno sopportarne la spesa, come appresso; E quelli dare in tra gli altri assegnamenti al medesimo Camarlingo, il quale sarà tenuto procurarne la riscossione, ò rimborso, ò da gl'istessi carcerati, loro eredi, e beni, ò in sussidio dalla Potesteria, doue ciasche-

161 Diligenze per rimborsarne il Publico, e Camarlingo, che l'arà pagate,

162 da chi si deua il rimborso,

duno di essi respettiuamente aurà acquistato il domicilio, con l'abitazione d'vn'anno prima, che e' fosse carcerato, ò da quella della loro respettiuamente origine, mentre sieno originari del Dominio, ma vagabōdi. Et essendo forestieri, e non auendo abitazione ferma dal Capitanato, ò Vicariato, per riualersene poi e' suddetti luoghi nel miglior modo, che potranno. Per la qual riscossione, ò rimborso, dourà il Camarlingo sud. che ne farà il pagamento, vsare ogni diligēza possibile, e come de gli altri crediti del Comune, e il Cancelliere aiutarnelo, con far viue le ragioni del Publico in ogni miglior modo. E prima d'ogni altra cosa faccia fermare, e ritenere alla larga i medesimi debitori, spedite, che saranno le cause, fino a che paghino, mentre però dalla giustizia non fosse disposto delle persone loro, con pena capitale, ò di galera; con pretestazione al Rettore di giustizia, che scarcerandoli, ancorche douessero pigliare il confino, al quale non si deuono ammettere senza il precedente pagamento delle dette spese, sarà il medesimo Rettore tenuto a pagarle del suo.

a che sieno tenuti il Cancelliere, e il Camarlingo:

163

protestazione da farsi a i Rettori,

164

E quando ne seguirà il conueniente rimborso, si dourà passarne tutta la scrittura al libro della ragione, al conto del malfattore pagāte, e all'entrata del Camarlingo, che ne sarà stato rimborsato.

e come si deua accomodarne la scrittura al libro.

165

E non si passino mai a vscita liberamente

le sudd.

le ſudd. partite, e pagamenti, ſe prima non ſi ſarà dal Camarlingo, e Cancelliere predetto, vſata ogni diligenza, per conſeguirne la douuta reintegrazione a fauor del Publico. Che però ſempre in tal caſo faccia nota il medeſimo Cancelliere alle partite nõ ricoſſe di tutte le fatte diligenze, con legittime giuſtificazioni, per attenderne l'approuazione alla confermazione del ſaldo, quando parranno al Magiſtrato ſufficienti.

GRAVEZZE NON S'IMPONGANO ſenza neceſſità. Cap. V.

Appariſcono in molti luoghi, neceſſarie le impoſizioni delle grauezze, per la negligenza de gli Vfiziali, e Miniſtri, i quali nel concedere i Camarlingati, e altre cariche per le riſcoſſioni, contro i buoni ordini hanno macato, e mancono di fare aſſicurare il luogo con buoni malleuadori, che però reſtano in mano a gli amminiſtratori l'entrate, e aſſegnamenti del Publico. E perche bene ſpeſſo ancora tali Vfiziali per intereſſi priuati lo permettono, procedendo alle nuoue impoſizioni, nõ ſolo ſenza che prima ſi faccino le douute eſcuſſioni di reſidui da i Camarlinghi vecchi, ma ancora molte volte prima, che queſti rimettano i loro conti.

Abbino però sempre a memoria i Cancellieri in questo proposito il disposto, e cõtenuto nel sommario delle precitate riforme sotto il Cap. VI. cioè.

Operino quei del Contado, che i Camarlinghi, Rettori, e altri, diano i malleuadori dẽtro a'15. giorni.

Che tutti e' Camarlinghi delli Vicariati di S. Giouãni, Scarperia, Certaldo, e luoghi in quella compresi, e dele Potesterie di Vinci, e Barbialla, debbono in fra 15. giorni dal dì della tratta, darne due malleuadori al detto Vfizio, &c.

166 Rif. cap. 6.

Modo da tenersi nel riceuere le sicurtà, e sodamenti.

167 E perche s'è introdotto, e si osserua, che tali Camarlinghi, e Rettori del Contado, perche non restino defatigati, in vece di sodare il loro vfizio d'auanti a' Sindaci del detto Magistrato, faccino tale atto, e dieno i detti malleuadori d'auanti al Cancelliere del luogo; douranno i Cancellieri del Contado far sì, che in esecuzione di quãto sopra, tutti i Camarlinghi, e Rettori de' Popoli, Leghe, Piuieri, Comuni, Potesterie, e Vicariati, e ciascuno di loro respettiuamente dẽtro a i debiti tempi adempiscano quanto è detto, e gli propongano i loro malleuadori, e nomi, e cognomi de' quali piglieranno in nota, e gli proporranno a i Rappresentanti il Comune, ò popolo, da' quali ottenutane l'approuazione, se ne rogheranno, si come di poi de gli obblighi de' medesimi malleuadori, come sop. a n. 148. cõ registrare il tutto al libro delle memorie d. a n. 54. alla posta di ciascun luogo pigliãdo per loro emolumẽto fino in soldi cinque per ciascuno Camar-

Emolumenti per i Cãcellieri del Contado.

168

lingo,

169 lingo, e Rettore, e per i Sindaci del Magistrato, secondo la solita tariffa, come appresso;

per i Sindaci del Magistrato:

Rettore de' popoli soldi 2.
Camarlingo di Comune soldi 3.
Potesteria
Di Lega, e } soldi 5.
Piuiere.
Camarlingo di Vicariato soldi 7.

170 notando, quanto sopra piglieranno, in vn quadernuccio appartato, con la distinzione di ciascuna Rettoria, popolo, e luogo, del nome, cognome, e patria del Camarlingo, ò Rettore, suoi malleuadori, e approuatori,

se ne faccia nota distinta nel Quadernucciò da tenersi per ciò dal Cancelliere,

171 per rimettere, e dar conto del tutto a' Sindaci predett. del Magistrato, per tutto il dì 25. di Maggio di ciaschedun'anno. E che

che dourà darne conto a dd. Sindaci ogn'anno.

172 *Gli altri Camarlinghi nel Destritte, debbono infra* Rif. cap. 6. *il medesimo termine darne due malleuadori, che sieno ap-* 173 *prouati per chi rappresenta quel luogo, e doue non fos-* 174 *sero tali Rappresentanti, si debbono approuare per due* 175 *di quelli, che vi hanno più estimo, i quali duoi, così nel Contado, come nel Distretto, debbono procurare, che tali* 176 *malleuadori si dieno, ò vero infra otto giorni al più, dopo i primi quindici giorni darne notizia al Magistrato,* 177 *come non son dati, e mancandone, restono obligati, come malleuadori, e così, se approuassero malleuadori non* 178 *idonei a dichiarazione del Magistrato.*

Nel DISTRETTO tutti i Camarlinghi dieno due malleuadori dentro a' 15. giorni, da approuarsi p i Rappresentanti, e non vi essendo, per due de' meglio stanti, i quali così nel CONTADO, come nel DISTRETTO procurino, che si dieno detti malleuadori, ò ne diano notizia al Magistrato infra 8. giorni dopo i 15. perche mancando restono obligati, si come se approuassero non idonei.

179 Si come dentro al sudd. termine douranno auer proposto, e fatti approuare, e obligare nel modo che sopra a num. 148. i loro malleuadori, quei Camarlinghi, Salaiuoli, ò

E tutti gl'amministratori debbono dar sicurtà, come sopra, dentro al sudd. termine,

Cano-

Canouieri, e altri amminiſtratori, a i quali ſaranno rimaſte tali cariche, per l'offerte da loro fatte al publico incanto, da intenderſi cominciati detti termini il dì, che ſarã- no, come a' migliori offerenti, ſtate loro relaſſate, e mancandone, douranno di nuouo incantarſi a perdita de' ſuddetti oblatori, come ſopra è detto de' prouenti a nu. 89.

da intenderſi comincia to il dì della relaſſazione al publico incanto, — 180

e mancando, ſi rincantino a loro perdita. — 181

Auuerta nondimeno, e ſtia molto bene vigilante il Cancelliere, e non permetta, che alcuno s'ingeriſca nelle ſuddette cariche, riſcuota, ò paghi, ſenza che abbia interamente adempito quanto ſopra, ſotto le medeſime pene, e dell'arbitrio più rigoroſo contro di lui.

Non permetta il Cancelliere, che alcuno ſi ingeriſca nelle ſuddette cariche, ſenza auere aſſicurato il Publico, — 182

pena mancando. — 183

Faccia ancora inuiolabilmente oſſeruare quanto nel ſuſſequente capitolo ſettimo di dette Riforme.

Che tutti e' Camarlinghi, e altri predetti, che ſono obligati riſcuotere tutte l'entrate, e danari, che ne ſono maturi e' pagamenti, a' tempi loro paghino tutte le ſpeſe, e debiti ordinari, e eſtraordinari, correnti a loro tempo, nel modo, e come ſopra ſi è detto, acciò non reſti il danaro in mano al Camarlingo, e il Comune, ò luogo ſottopoſto al debito, e aggrauio.

Che tutti e' Camarlinghi riſcuotino tutte l' entrate, e crediti maturati a' lor tempi, — 184 Rif. cap. 7.

e paghino tutte le ſpeſe, e debiti occorrenti, — 185

E per tor via ogni inconueniente, e perche prontamente ſi poſſa vedere, quando occorrerà imporre, e in che quantità, faccia, che tutti e' Camarlinghi, e altri, ſaldino, e rimettano le loro ragioni dentro a i debiti termini, e con i debiti modi, e che in ciò s'oſ-

rimettano i conti in tẽpo, — 186

ſerui

ſerui il diſpoſto nelli cap. 8. e 9. delle medeſime Leggi, regiſtrate nel precitato Sommatio con queſte parole.

187 Riſ. cap. 8. *Le ragioni de' Camarlinghi, e altri, &c. debbono ſaldarſi per li Poteſtà, e Rettori doue ſono ſottopoſti al ciuile, e per i loro Ragionieri, ò altri ſoliti interuenirui,* — il Rettore del ciuile, co'Ragonieri del luogo,

188 *e debbono rogarſi per i Cancellieri proprij, pagando al* — e ſe ne roghi il proprio Cancelliere,

189 *Poteſtà, e Cancelliere, ſecondo il ſolito, e così a' Ragionieri,* — con li emolumenti ſoliti,

190 *e quello, che così le rogherà, debbe ſcriuere le partite a en-* — e ſcriua le partite di ſua mano,

191 *trata, e vſcita, diſtintamente l'vna dall'altra, con la ca-* — formula delle partite,

192 *gione perche, e da chi, e a chi ſi pagono, ò riceuono, e con le riceuute de' pagamenti.* — riceuute de'pagaméti.

193 *E debbono quelli, a chi ſi salderãno tali ragioni, farſi mettere a entrata quanto auranno riſcoſſo, e quanto ſarà* — I Camarlinghi ſon tenuti farſi dar debito di tutto il riſcoſſo,

194 *loro peruenuto in mano per qualunque conto, pena d'al* — mancãdo incorrono in pena

195 *tanta ſomma, che laſciaſſi in dietro, e li Ragionieri debbono procurare, che ſi mettino il tutto a entrata, ſotto la* — il Camarlingo, i Ragionieri,

196 *medeſima pena, e i Cancellieri, e altri, che ſcriueſſero tali ragioni, e aueſſero notizia, che ſi laſciaſſi in dietro alcuna ſomma di denari, ò altro a entrata, e vi acconſentiſſero, caſcono nella medeſima pena.* — e il Cancelliere, auendone notizia,

197 *E nel medeſimo modo, e ſotto le medeſime pene debbono rimettere le ragioni dopo li primi ſei meſi, quelli, che ſono tenuti rimettere ogni ſei meſi vna ragione, ancorche ſtieno vn'anno in vfizio.* — così rimettano i conti ogni ſei meſi, quelli, che ſon tenuti,

198 Riſ. cap. 9. *Debbono i Camarlinghi, e Rettori farſi ſaldare le ragioni, come di ſopra, infra 8. giorni doppo la fine del loro vfizio, e doppo la fine di ſei meſi, quelli, che ſono obligati* — cioè infra 8. giorni dopo la fine dell'vfizio, e ſemeſtre,

199 *rimettere ogni ſei meſi vna ragione. E infra 15. giorni, doppo i detti 8. giorni, debbono pagare, e rimettere, quello, di che reſtono debitori per il detto primo ſaldo, nelle mani del loro ſucceſſore,* e ſe per qualche accidente que- — e dipoi infra 15. giorni paghino il reſto del lor debito a'ſucceſſori,

200 ſto non vi foſſe, *depoſitare detta ſomma del danaro da loro douuta, nelle mani del Camarlingo de' SS. Noue,* — ò non vi eſſendo, al Camarlingo de' Signori Noue,

pena

pene.

pena a chi ne mancassi di soldi 2. per lira di tal debito, non passando lire cento, e da lire cento in sù può il Magistrato accrescer detta pena. 201

Compariscano al Magistrato per l'approuazione di loro saldi i Camarlinghi, e Rettori del CONTADO infra vn mese, del DISTRETTO infra vn mese, e mezo.

Debbono i Camarlinghi, e Rettori delli quattro Vicariati, e popoli del Contado infra vn mese, e quelli del Distretto infra vn vn mese, e mezo doppo la fine dei loro vfizi, e dei sei mesi, come di sopra rimettere le loro ragioni al Magistrato, secondo il solito, che hoggi si dice procurare l'approuazione de' loro saldi, sotto le pene di che in dette Riforme, e altri ordini da accrescersi a arbitrio del medesimo Magistrato, e appresso. 202 203

E dipoi dentro al mese rimettano ogni resto al successore,

Debbono quelli, che restono debitori per tali saldi, fatti dai Sindaci del Magistrato predetto, di più che quello apparirà per il primo saldo, depositare quell più intrà vn mese, doppo tali rimesse di ragioni, ò nelle mani dei loro successori, ò del Camarlingo de' SS. Noue, secondo, che in piè di detti saldi sarà loro ordinato, ò da i Sindaci predetti, ò dal Signor Soprasindaco, *pena soldi due per lira, come sopra.* 204 205

ò a'Signori Noue, conforme all'ordine, che ne sarà dato da loro.

pene. 206

Spirati detti termini e Cancellieri mãdino al Magistrato la nota di tutti e'loro Camarlinghi, che auranno, e non aranno saldato,

E auuertano i Cancellieri, che per la legge de' 27. Febbraio 1573. son tenuti, e obligati per debito di loro vfizio procurare, che tutti e' Camarlinghi delle loro cariche eseguiscano, e osseruino puntualmente quanto deuono, come è detto. 207

E però dourà ciascuno di loro passati detti termini, mandare, e far, che venga al Magistrato, dipoi infra 15. giorni, vna nota di tutti quei Camarlinghi, che auranno, e non aranno adempito quanto sopra, e attender-

ne

208 ne gli ordini opportuni, i quali con ogni vigilanza opereranno, che s'esequiscano, per renderne strettissimo conto al loro Sindacato.

per attenderne gl'ordini opportuni, e inuigilarne l'esecuzione.

E così si rimedierà a' sudd. inconuenienti, e non s'imporranno grauezze, senza bi-

209 sogno, perche subito fatto il saldo nel luogo, il Cancelliere farà memoria, e noterà al suo libro detto di sopra a num. 54. e sotto la posta di ciascuno de' suoi Camarlingati, e Rettorie, il resto del Camarlingo, ò Retto-

Notinsi nel libro delle memorie i primi saldi,

210 re, che auerà saldato, e darà per il primo assegnamento al nuouo Camarlingo il debito apparẽte nel primo saldo del d. antecessore,

il debito del vecchio Camarlingo, si dia per il primo assegnamento al nuouo, subito fatto il primo saldo,

211 aggiungẽdoui poi ogni altra somma, di che restassi debitore di più al saldo fatto da' Sin-

e dipoi quel, che crescierà nel secondo saldo,

212 daci del Magistrato, mentre il Sig. Soprasindaco non ne aurà commesso il deposito.

mentre però non ne farà ordinato deposito.

213 Che però al ritorno di ciascun Camarlingo, che aurà rimesso a Firenze, si farà consegnare il libro delle ragioni, piglierà nota de gli ordini, che vi saranno, e quelli farà eseguire

E però fatti i saldi, tutti li Camarlinghi consegnino i libri de' conti a' Cancellieri.

214 con ogni diligenza; E il nuouo Camarlingo speditamente, e nel principio del suo vfizio, potrà valersi del rimasto in mano all'antecessore, e farnelo astrignere subito passati dd. termini; douendosi sempre supporre, che tali amministratori alla fine dei loro vfizi siano pronti a rimettere, senza alcuna dilazione, i residui de gli effetti, e denari del Publico appresso di loro esistenti.

e I Camarlinghi nuoui faccino astrignere gli antecessori, subito passati li termini sudd.

E   E quan-

Occorrendo imporre, si deliberi, e conceda l'imposizione solo per la vrgente necessità, e salua l'approuazione, come sotto,

E quando pure fosse necessario l'imporre per bisogni, che auesse il Camarlingo, per corrispondere a gli oblighi Comuni, prima, che egli auesse riscosso dall'antecessore, ò che questo fosse difficilissima esazione, si come i suoi malleuadori, e altri obligati; ò per restituire al vecchio, che fosse restato creditore (benchè questo succeda molto di rado) s'imponga secondo gli ordini, ma solo per quanto importi, e richiegga quella vrgente necessità. 215

e per le spese ordinarie nel DISTRETTO si riconosca prima il bisogno, e se ne vinca il partito,

E nel Distretto non s'imponga mai per le spese ordinarie, se prima non si sarà riconosciuto, e approuato il bisogno, ò da' Rappresentanti, ò dal Consiglio, secondo gli ordini de' luoghi, e vintone il partito: 216

e per le straordinarie, se ne attenda l'approuazione, e licenza del Magistrato,

e per le spese straordinarie si aspetti sempre, che dal detto Magistrato ne sieno prima approuati i sudd. partiti, e stanziamenti, e salua l'approuazione de' *SS.* Noue, 217

e senza questa mai si cõceda la riscossione.

senza la quale approuazione, in ciascuno de' soprad. casi, nõ si permetta, che il Camarlingo riscuota. 218

E nel CONTADO, occorrendo imporre oltre a' soldi 20. per lira, nel popolo soldi 2. in Potesteria, e soldi 1. in Vicariato, se ne ottenga prima la licenza,

E nel Contado occorrendo a' Camarlinghi de' Vicariati imporre più, che a soldi 1. delle Potesterie a soldi 2. e a' Rettori de' popoli a soldi 20. per lira in vn'anno, è necessario, che il Cãcelliere riconosca il bisogno, faccia attestazione, e fede di quanto occorra, e il Camarlingo, ò Rettore ne procuri la licenza dal Magistrato predetto, che senza questa non si potranno riscuotere, sotto le 219

pene.

pene ordinarie, e dell'arbitrio, &c. 220

221 E non permetta già mai, che s'imponga per il bisogno occorrente per tutt'vn'annata, benche preuisto per riscuotersi tutto in vn tratto, ma di tempo in tempo, secõdo, che la necessità ne forzi, perche non s'incorra in spese, e tutto acciò i popoli possano più ageuolmente tollerarne l'aggrauio, e non si dia campo al Camarlingo di preualersi del danaro del Publico.

E queste imposizioni si faccino di tempo in tẽpo, secondo i bisogni, e non tutte in vn tratto.

PER IL GIVSTO RIPARTIMENTO delle imposizioni necessarie. Cap. VI.

NOn si darà mai caso, che imponendosi solo per le occorrenti necessità, sia l'imposizione così graue, che si renda intollerabile, mentre vi concorrano tutti quelli, che secondo i buoni ordini concorrer vi deuono, dimostrando l'esperienza, che qualsiuoglia peso portato da molti ageuolmente si sostiene.

222 Per il che sia principale intento, e obligo di ciascuno Cãcelliere, di cui è cura particolare il distribuir tali spese, e imposizioni, il far sì, che non resti alcuno indebitamente aggrauato della porzione attenente ad altri, che per errore, per malizia, ò per ignoranza, ne fosse contro i buoni ordini abilitato.

è carica de' Caucellieri la giusta distribuzione delle spese.

223 Douranno quei del Contado ogn'anno, almeno vn mese auanti la fine dell'vfizio del

Nel CONTADO si deputin' ogn'anno due calculatori per ciascun Popolo,

Camarlingo, e Rettore di ciaſcun popolo, fare, che ſi deputino, ò eleggano da chi s'aſpetta, ſecondo gli ordini de'luoghi, i ſoliti calculatori, non permettendo però, che ſieno perſone inabili, ma due de' più vecchi, pratichi, e da bene di quel popolo, a i quali faranno intendere, che è carica loro il conſegnare al medeſimo lor Cancelliere, dentro al termine di dieci giorni all'ora proſſimi, vna nota vera, e reale de' nomi, e cognomi di tutti gli abitanti maſchi del lor popolo, di qualunque ſtato, età, e condizione, che e' ſieno, col meſtiero, ò arte di ciaſcuno di loro diſtintamente, e in che s'impieghino; ſe, eſſendo artiſti, ſieno maeſtri, ò garzoni; ſe, lauoratori di terre, ſeruano tutti attualmente al podere, ſi che per l'impreſa delle terre, che lauorano, ſieno tutti neceſſari, ò pure alcuni di loro vadano per opera, ò con beſtie a vettura, ò in altro modo lauorino fuori del podere; ſe, eſſendo pigionali, ſi guadagnino il vitto con la loro induſtria, ò pure come inabili vadano mendicando. E auuertire queſti deputati, ò calculatori, che ſe, per qualunque particolare intereſſe, tralaſceranno di dare in nota alcuno de gli abitanti, ò alcuno indebitamente aggraueranno con falſa informazione, ſaranno puniti dal Magiſtrato de' Signori Noue con pene rigoroſe.

Eſaminino dipoi con diligenza i Cancel-

lieri

che ſieno de' più pratichi, e da bene, (223)

i Cancellieri gli inſtruiſcano, e faccin loro intendere a che ſieno tenuti. (224)

Gli auuertano delle pene rigoroſe contro i loro mancamenti, & eceſſi. (225)

Dipoi s'informino, e verifichi (226)

lieri queſte note, e ſi certifichino con legittimi riſcontri, ſe ſiano veridiche, e trouandoci errori gli correggano, dandone però ſubito conto al Magiſtrato, e con eſſe aggiuſtate, che ſieno, formino il dazzaiuolo a ciaſcuno de' loro Camarlinghi, e Rettori.

no le liſtre de gli abitāti date loro per i calculatori,

227 correggano gli errori,

228 e ne diano conto al Magiſtrato,

229 con queſte liſtre aggiuſtate formino i dazzaiuoli.

230 Che ſia vn libretto legato in buona forma, nella prima carta del quale faccia il medeſimo Cancelliere l'intitolazione, dipoi ſeguendo in vna parte di ciaſcuna facciata, potendo commodamente porre tre partite per carta, deſcriua i poderai, con eſprimere nella partita i nomi di quelli, che ſeruono attualmente, come ſopra, al podere, che lauorano; e tiri fuora la ſomma della loro decimina. Gli altri, che foſſero ſuperflui per l'impreſe di detti poderi, deſcriuanſi in altre partite ciaſcuno ſeparatamente, ſi come tutti gli altri abitanti maggiori di quindic'anni, benchè deſcritti nelle Bande, e milizie di S. A. S. e alla poſta di ciaſcuno di queſti, tiri fuora l'eſtimo della ſua perſona, ò teſta, che ſarà, *eſſendo arteſici, ò maeſtri ſoldi 40. piccioli, e eſſendo garzoni, ò altri operai ſol. 20. ſimili per ciaſcuno*, e ſi laſcino bianche le facciate del medeſimo libretto, ò dazzaiuolo di contro, perche a diríttura della poſta di tali debitori, ſi dia di tempo in tempo credito di quanto pagheranno per l'impoſte correnti.

Formula de' dazzaiuoli del CONTADO,

231 oue ſi deſcriuano tutti i poderai, che lauorano con la decimina,

232 e tutti gli altri abitanti maggiori d'anni 15.

233 e ancora i ſoldati:

234 Eſtimo ſopra la teſta de gli arteſici maeſtri lire 2. de' garzoni, e altri abitanti lire 1.

235 Ma nō ſi deſcriuano già in queſti dazzaiuoli, perche paghino ſopra l'eſtimo della

Non ſi deſcriuano già con l'eſtimo ſopra la teſta, quelli, che nō ſono liberati.

perſona,

persona, ò testa, quelli, che per decreto de' *SS.* deputati da *S. A. S.* a tal negozio ne saranno stati liberati, ò per l'età, ò per qualunque altra cagione, douendo questi pagare sopra la decimina solamente, come sotto a nu. 258.

Massa della decimina, e teste.

236 E finito, che aurà di descriuere in detto dazzaiuolo, con l'ordine predet. tutte li poderi, e abitanti con l'estimo, e decimina, che sopra, raccolga, e sommi a quanto ascende tutta la massa cõposta di dette poste, e quella trasporti, e noti compitata nella prima carta del medesimo libretto, ò dazzaiuolo, in piè dell'intitolazione fatta come sopra, e soscritta di sua mano, e vi noti similmente, che il Rettore ha facultà, secondo gli ordini, di riscuotere, per vna volta solamente, sopra detta massa a 20. soldi picc. per lira, e dipoi di tempo in tempo vi noti pur di sua mano il medesimo Cancelliere le imposte, che con la precedente licenza del Magistrato, si daranno al suddetto Rettore.

237 Si noti dal Cancelliere nella prima carta del dazzaiuolo,

238 la facultà di riscuotere per vna volta sol. 20. per lira,

239 si come di tempo in tẽpo l'imposte, e licenze del Magistrato.

240 Auuerta ancora, e ricordi a i calculatori suddetti, che e son tenuti a dar notizia al medesimo Cãcelliere di tutte le mutazioni, che si facessero, e di tutti gli abitanti nuoui, che tornassero in fra l'anno nel sud. loro popolo, e fino alla deputazione de' nuoui calculatori per l'anno futuro, e a farnelo cõsapeuole, con portargli la nota distinta co i nomi, e cognomi di tali abitanti nuoui, ò che si par-

I calculatori dian notizia al Cancelliere degli abitanti nuoui, e di quelli, che si partissero infra l'anno,

tissero

241 tissero a tempo loro; della qual nota si seruirà il Cancellie non per correggere la massa, ne il dazzaiuolo in det. tempo, perche questa non si deue alterare, ne muouere, se non nel fabbricare il nuouo dazzaiuolo per l'anno futuro, ma per farne i defalchi, ò agumēti occorrenti, per rata del tempo al saldo della ragione de' sud. Rettori, e per riscontrare dette note, con quelle, che sarāno date dipoi alla fine dell'anno da i nuoui calculatori.

non s'alteri però il dazzaiuolo,

242 ma al saldo della ragione s'aggiusti il conto di ciascuno, per defalchi, è aumenti;

243 si seruino di queste, per riscontrare le listre de' nuoui calculatori.

244 E per ridurre a memoria a tutti i Cancellieri i primi principij, da i quali ne deriuano gl'ordini dati, e da darsi in questo proposito. Sappiano quelli del Contado, che per supplire alle spese occorrenti per i bisogni comuni a tutti gli abitatori, era necessario trouar modo, acciò cō certa regola, non potendo l'entrate, e rendite del Publico supplire, tutti quelli, che da tali spese riceuessero comodità, contribuissero a quelle per rata dell'vtile, che ne cauassero. Per il che fu determinato, che nel Contado di Firenze, a ciascun capo di beni, e pezzo di terra, situato dentro a i confini di detto Contado, si assegnasse, e tassasse certa valutazione, ò stima della porzione attenente al lauoratore, e questa fù detta decimina, a differenza della Decima maggiore, che pagono al Publico i padroni: e fatta vna general descrizione di tutti li detti beni, furono distintamente

Origine, e constituzione della Decimina,

com-

composte le Carte di essi, e quelle dipoi cõsegnate a ciascuno de' suddetti Popoli del Contado; non perche tali lauoratori pagassero, come fanno i padroni la Decima annualmente, ma acciò seruisse per vna certa regola, per ripartirui sopra le spese occorrenti. E perche da tali spese, non solo i poderai, ma tutti gli altri abitanti, ne riceuono vtilità, fu ancora determinato, che si assegnasse vna simile valutazione, ò stima sopra le persone de' sudd. abitanti, abili a guadagnarsi il vitto con l'opera loro, e fu di soldi 20. piccioli per ciascuno, raddoppiati sopra le teste de gli artisti, capi, e maestri delle loro botteghe, come sopra a nn. 233. e 234. i quali si presuppone giustamente, che più de gli altri di gran lunga guadagnino; e questa valutazione, ò estimo, serue anch'essa per il sud. ripartimento, e distribuzione.

e dell'estimo delle teste: — 245

Perche di queste somme se ne raccoglie vna, che si dice la massa di quel popolo, e sopra di quella si gettono le spese occorrenti, con ripartirle a vn tanto per lira, secondo il bisogno.

ripartimento, ò getto sopra le masse. — 246

Sappiano ancora, che queste masse possono crescere, e scemare. E quanto alle teste può scemare quella d'vn popolo, e crescere quella d'vn'altro, perche mutino abitazione detti popolani, d'vno in vn'altro luogo.

Le masse de' popoli del CONTADO posson variare. — 247

Può crescere, perche crescano con l'età i

Come s'agumentino, — 248

fan-

fanciulli, che toccando di ſedici anni, deuono ach'eſſi eſſer deſcritti a teſta.

E perche alcuni aprano botteghe nuoue, e diuentino maeſtri, che in tal caſo ſi raddoppiano gli eſtimi delle teſte.

249 E ſcemare per mancamento de gli abitanti, morti, ò andanti in ſtati alieni, ò per la vecchiaia di molti, che da 60. anni in là ricorrendo, tutti ne ſono liberati per decreto del Magiſtrato predetto, ò per difetto de' traffichi, ò de gli artiſti, che mancaſſero, ò diſmetteſſero le loro botteghe.

e diminuiſcono,

Scema ancora tal volta la maſſa in queſto modo. Sarà vn podere diuiſo in più partite, poſſeduto da diuerſi padroni, e lauorato ancora da più famiglie, queſto per eſempio aurà di decimina in tutto lire 2. e ſarà lauorato da tre famiglie, alle quali toccherà ſol. 13. 4. di decimina per ciaſcuna. E perche quei lauoratori d'vna famiglia, che s'impiegono tutti neceſſariamente per l'impreſa, e lauoro di terre, che non hanno di decimina ſoldi 20. debbon ſupplire fino in detta ſomma, e debbono deſcriuerſi, cō aſſegnar loro detti ſoldi 20. compreſoui quel che pagono per decimina di dette terre, come ſi dichiarerà appreſſo a nu. 253. quelle tre famiglie, che lauoraſſino tal podere così diuiſo, pagherebbono in tutto ſopra lir. 3. ma ſe queſto podere paſſaſſi poi in vn ſolo padrone, e e foſſe lauorato da vna ſola famiglia, ritorne-

rebbe la maſſa di detto podere al ſuo luogo, ſi leuerebbe quell'agumento, ſi che la maſſa ſcemerebbe lire 1.

Stieno però vigilanti queſti Cancellieri del Contado, e ragguagliati, con farſi dare le ſudd. notizie da i ſudd. calculatori, proccurando di reſtare informati d'ogni accidēte, acciò non ſeguano errori, e ogn'anno ſi faccia giuſtamente la nuoua deſcrizione, e ſi fabbrichino nuoui dazzaiuoli a i nuoui Rettori, come ſopra da nu. 223. fino a nu. 244.

250 — però ogn'ãno ſi faccino nuoui dazzaiuoli.

E perche da queſte maſse de' Popoli, ſi formano le maſse delle Poteſterie, e le maſse delle Poteſterie formano quelle de' Vicariati.

251 — E perche nel CONTADO le maſſe de'popoli formano quella della Poteſteria, e queſte quella del Vicariato.

Però ciaſcun Cancelliere delle Poteſterie del Contado, con le dette maſse de'Popoli, Comuni, e Leghe aggiuſtate, e corrette, come ſopra, dourà riformare ogni anno le maſse delle ſue Poteſterie, e quelle tranſmettere vere, intere, e giuſte al Cancelliere del ſuo Vicariato, acciò egli ancora poſsa da quelle riformare la maſsa grande del medeſimo Vicariato; e così le ſpeſe correnti ſi ripartiſcano giuſtamente, e vi concorrano tutti gli abitanti a lira, e ſoldo, ſecondo gli ordini, &c.

252 — Però i Cancellieri delle Poteſterie mandino ogn'anno a quelli de'Vicariati le maſſe riformate, e giuſte, e queſti riformino con eſſe le maſſe de' Vicariati.

E per dichiarazione d'alcuni caſi contingenti, auuertano,

Che tanto quelli, che lauorano, quanto quelli, che fanno lauorare, e come ſi dice, a

253 — Quando, e come chi lauora, e fa lauorare terre a ſua mano, debba eſſer deſcritto a teſta,

lor

lor mano terre pur nel Contado, si deuono far pagare le grauezze sopra la Decimina di dette terre, come è detto, e se questa non arriuasse a sol. 20. ò a sol. 40. essendo artisti, si deuono questi, che attualmente si esercitassero nell'impresa di d. terre, e nõ in altro, reputare, come se fossero vn'huomo solo per famiglia, cõ descriuergli a testa, e far, che paghino sopra lir. 1. nõ essendo maestri, e essendo maestri, ò capi del lor mestiero sopra dett'estimo di lire 2. piccioli, compresoui però in ciascuno di d. casi, quello, che e' douessero pagare per la Decimina delle suddet. terre, che lauorassero, ò facessero lauorare; e se questa Decimina trascendesse dette somme di lir. 1. e lir. 2. secondo l'ordine, che sopra, douranno pagare sopra tale Decimina solamente.

254 — compresaui però la decimina.

255 — Sopra la quale decimina, douranno questi pagare nel popolo doue son posti i beni,

E se tali abitatori lauorassero, ò facessero lauorare tali terre in vno, ò più Popoli, e abitassero in vn'altro, in tal caso deuono prima pagare sopra la Decimina di detti beni nel Popolo, ò Popoli doue e' sono situati, e per supplimento fino in li. 1. ò lir. 2. secondo i casi, che sopra, concorrere all'imposizioni, e grauezze nel Popolo dell'abitazione, come vien disposto per il cap. 24. di dette Riforme, registrato nel precitato sommario con queste parole.

256 — e per il supplimento fino alla lira nel popolo della loro abitazione.

257 — Rif. cap. 24. — Si come le fazioni personali.

Le fazioni personali, che si hanno a sopportare con la persona, e nõ con li dazzi, si sopportano per ciascuno

doue abita, Decimina, lira, et eſtimo, poſto, e da porſi ſopra i beni, ſi paghino in quel Comune, popolo, e luogo, doue ſono ſituati detti beni.

Chi è libero dalla teſta debbe nondimeno pagare ſopra la decimina;

258 Chi è liberato dal pagamento delle grauezze ſopra l'eſtimo della ſua teſta, per qualunque cagione, non ſi intende mai liberato, ma deue pagare come gli altri l'impoſte correnti ſopra la Decimina delle terre, che lauoraſſe, ò faceſſe lauorare, come ſopra.

E quando è liberato vn maeſtro, e capo d'arte, ſi deſcriua à teſta doppia chi ſuccede in ſuo luogo.

259 E quando vien liberato da dd. SS. deputati vn maeſtro dal pagamento ſopra la teſta doppia, dourà in ſuo luogo deſcriuerſi, perche paghi come maeſtro, quello, che, ò figliuolo, ò miniſtro, ò garzone ſubentrerrà in luogo ſuó, e ſarà reputato capo di detta bottega.

I lauoratori, che mutono podere, debbon ſopportare l'impoſte, e fazioni perſonali, fino a' 15. d'Agoſto nel popolo donde ſi partono.

260 Che quei lauoratori, che mutaſſero podere, deuono pagare le grauezze, e impoſte, che eſcono fino al dì 15. d'Agoſto, e concorrere alle ſudd. fazioni perſonali fino a d. tempo, in quel popolo donde ſi partono, ſupponendoſi ancora la loro abitazione in quel luogo, doue farãno le raccolte, benche ſi foſſero prima in qualche tempo partiti.

Conſtituzione dell'eſtimo de' beni nel DISTRETTO.

261 E quanto al Diſtretto, ſappiano, che quaſi tutti e' luoghi aueuono entrate tali, che per i comuni biſogni erono ſufficienti le pubbliche rendite. Ma perche in alcuni di queſti, ò per la diminuzione di quei prouẽti, ò per l'aumento delle ſpeſe, cagionate

forſe

forse per il poco buon gouerno di quei Ministri, non bastauano tali loro rendite; permesse già il Magistrato sud. de' *SS.* Cinque Conseruatori del Contado, e oggi concedono i *SS.* Noue, che per minor'aggrauio della pouertà, si faccia in tali luoghi vna general descrizione di tutti i beni, da qualunque persona posseduti in quel Comune, si stimino, come se si douessero vendere, e cõprare, e a ciascuno capo di essi si assegni vn' arbitrata tassazione, regolata dalle suddette stime, la quale si chiama l'estimo.

262 E perche questo si faccia con i douuti riguardi, e cõ ogni buon termine di giustizia, si commette doue occorre, che si fabbrichino nuoui estimi, che da i Rappresentanti il Comune, secondo, che per i municipali statuti si dispone, si deputino tre, ò quattro persone pratiche, e da bene, le quali abbiano la cura di transferirsi col Cancelliere in persona sopra ciaschedun capo de' beni situati in detti Comuni, e quelli far misurare, e stimare, secondo la loro giusta valuta, e che dipoi fatta, e messa insieme tale stima, si deputino per il medesimo Comune tre, ò quattro altri huomini scienti, pratichi, e di buona fama, quanto i primi, che seruino per Correttori, i quali per pubblica proclama debbono far note vniuersalmente le dette stime, con mãdarne ancora alla casa di ciascun padrone de' suddetti beni la nota di esse a lui attenen-

(margin, 262) Modo di rifare gli estimi de' beni:

(margin, 263) deputazione de gli stimatori, e loro oblighi,

(margin, 264) con l'assistenza continua del Cancelliere;

(margin, 265) si misurino, e stimino giustamẽte tutti i beni:

(margin, 266) deputazione de' correttori,

(margin, 267) i quali faccin bandire pubblicamente, e notifichino a ciascuno le stime fatte,

te,

te, con l'intimazione, che ſentendoſi da quelle aggrauato, ricorra dauanti a dd. Correttori dentro al termine di 30. giorni, per dedurre, e prouare la preteſa leſione. E paſſato il termine, debbono queſti, preſi tutti i reclami, trasferirſi col medeſimo Cancelliere anch'eſſi ſopra i beni di que' particolari, che ſaranno ricorſi, e quelli riuedere, rimiſurare, e riſtimare, correggendo ogni errore, che vi trouaſſero, rettamente, e ſpogliati d'ogni paſſione, e priuato intereſſe. E dipoi inſieme co i primi alliratori, a ciaſcuno capo di beni, ſecondo la porzione di eſſi, e loro ſtima aſſegneranno vna certa taſſa, che ſi dice la ſomma minore, che è di tanti fiorini, lire, ò ſoldi per cento, ſecondo, che vorranno, potendo in ciò regolarſi a arbitrio loro, mentre la regola ſia generale, e vniforme per tutti. E il Cancelliere ne formerà il ſuo quaderno, nel quale ſcriuerrà alle poſte, e ſot to i nomi di ciaſcuno poſſeſſore, diſtintamẽ i beni, e loro vocaboli, e confini, i nomi, e cognomi de' confinanti, con appore a ciaſcuno confine per più ſtabil memoria, ſe ſia verſo Oriente, Mezogiorno, Occidente, ò Settentrione, e con ogni altra puntuale dimoſtrazione, e trarrà fuori a ciaſcuna poſta, e capo di beni, la ſomma maggiore della ſuddetta ſtima, e la ſonmma minore, con la correzzione, ò aprouazione de' Correttori reſpettiuamente; le quali ſomme minori

e aſſegnino in termine di giorni 30. a reclamare da quelle, — 268

qual termine ſpirato, ſi trasferiſcano col Cancelliere ſopra i beni de' Ricorſi, gli riueggano, e faccino rimiſurare, e gli riſtimino. — 269

Formula, e ordine per la compilazione del quaderno dell'eſtimo, — 270

raccolte

raccolte in vna, fabbricheranno ancor loro la massa, che si dice dell'estimo di quel Comune. E dipoi il medesimo Cancelliere

271 manderà il d. quaderno ben cōposto, e scritto con buon carattere, al Magistrato, e Ministri de' SS. Noue, con darne notizia vniuersalmente a ciascuno per publico bando, accioche chiunque restasse ancora dalla sudd. seconda stima, ò correzzione aggrauato, possa con le giustificazioni della sua intenzione ricorrere al Magistrato, e ministri predd. con quanto gli occorresse. E sopra di ciò esequirà gl'ordini particolari, che dal medesimo Magistrato ne saranno dati.

il qual ben composto, si mandi al Magist. de' Signori Noue per l'approuazione, e se ne dia notizia generalmente per pubblico Bando.

272 Per riceuerne ciascuno de' suddetti ministri quella recognizione, che in riguardo delle fatiche, e diligenze loro, sarà dal loro Publico stanziata, e approuata dal Magist. pred.

Recognizione, ò emolumenti da stanziarsi, e approuarsi:

273 Auuertendo il Cancelliere a non permettere in modo alcuno, che tali stime, e correzzioni si faccino, come in alcuni luoghi fin qui è occorso per le case, e senza vedere, e cōsiderare dilige̅temente i beni, ma che si osserui in tutto, e per tutto quāto sopra, e sempre con assistenza sua, perche mancando, sarà punito con i suddetti deputati, con pene arbitrarie rigorose, oltre all'esser tenuti a ogni spesa, che occorresse per nuoue correzioni, ò rifacimenti.

pene contro gl'inosseruanti dell'arbitrio rigoroso, oltre all'esser tenuti all'interesse, e spese.

274 Da questo libro, approuato, che e' sarà, come sopra, dourà il Cancelliere cauarne

Dazzaiuoli per i Camarlinghi del DISTRETTO.

vn ſunto, e fabbricarne il dazzaiuolo al Camarlingo ogn'anno, oſſeruando l'ordine, che ſopra a nu. 230. ſi è detto per la compoſizione del dazzaiuolo a i Rettori de' popoli del Contado, e vi deſcriuerà tutti i poſſeſſori di qualunque ſtato, grado, e condizione, che e' ſieno in poſte, e partite diſtinte, con tirar fuora a ciaſcuna poſta, in vna ſomma ſola raccolta, l'eſtimo di tutti i beni, da ciaſcuno per qualunque vera cagione poſſeduti, notandoui come ne gli altri, dopo l'intitolazione di ſua mano, la facultà data al Camarlingo di riſcuotere a tanto alla lira, ò al ſoldo, di tempo in tempo, cõ eſprimerui le cagioni di ciaſcuna impoſizione, e il giorno del partito vintone, come ſopra a nn. 215. e ſeqq. perche poſſa, a chiunque lo ricercaſſe, moſtrarla, come ſotto a nu. 327.

275 — e il Cancelliere di ſua mano noti di tempo in tempo nella prima carta di eſſi, le impoſizioni de' dazzi correnti, le cagioni, i giorni de' partiti, e approuazioni,

E ancora vi noterà diſtintamẽte a quãto per lira dourà riſcuotere da i deſcritti, dedotti i godimenti, e da i non deſcritti, aggiuntoui la porzione di detti godimenti, quando però, e doue per non vi eſſere entrate ſufficienti per le ſpeſe proprie del luogo, biſognaſſe per queſte imporre il dazzio, come ſotto ſi dirà a nn. 299. e 301.

276 — e a quanto per lira, ò ſoldo, dourà il Camarlingo riſcuotere da i deſcritti, e da i nõ deſcritti.

E perche può ancora queſta maſſa dell'eſtimo nel Diſtretto variare.

277 — Variazione delle maſſe del DISTRETTO.

Percioche creſcerà per quei beni, che da perſone non paganti, perueniſſero in perſone paganti, e tal volta in paganti maggior

278 — Aumento,

dazzi,

dazzi, come in forestieri, doue è solito, e per li statuti municipali viene ordinato, che tali forestieri paghino più de' paesani.

279 E diminuirà per case solite appigionarsi, e che dal padrone si ripigliassero per vso, che in tal caso non se ne pagano grauezze; per case, che rouinassero, ò abbruciassero, per terreni sommersi, e portati via dall'acque, ò per altri simili accidenti.

Diminuzione.

280 Però si è detto, che tutti i Cancellieri douranno rifare a ciascun Camarlingo nuoui dazzaiuoli ogn'anno, aggiustati secondo le mutazioni, che si faranno.

Però ogn'anno, e a ciascuno di questi Camarlinghi si faccia nuouo dazzaiuolo,

281 Auuertendo però, che si come quelli del Condato, così ancora questi dazzaiuoli del Distretto non si deuono già mai alterare infra l'anno per qualunque accidente, ma aggiustare il tutto dipoi al saldo della ragione del Camarlingo, cō farne i conuenienti defalchi per rata di tempo.

e al saldo della ragione si aggiustiuo le partite, che variassero infra l'anno.

282 Ma questi defalchi, si come qualunque trasporto, che importi diminuzione della massa dell'estimo, non si passeranno già mai senza la licenza espressa del Magistrato de' *SS.* Noue, da impetrarsi per gl'interessati, e il Cancelliere, di tutto quello occorresse sopra di ciò, ne darà auuiso a parte a i suddetti Signori Superiori, con proporre il suo parere con ogni sincerità.

Non si passino difalchi ne'trasporti, che importino diminuzione della massa, senza darne cōto al Magistrato.

E quando auuenisse, che da persone pri-

Si ſtimino, e ſi deſcriuano per paganti i beni, che da perſone priuilegiate paſſaſſero in non eſenti, e ſe ne dia conto al Magiſtrato.

283 uilegiate paſſaſſero in qualunque modo in perſone non eſenti, beni ſtati fin'allora non paganti, il Cancelliere gli faccia ſubito ſtimare da' periti con ogni diligenza, e per tale ſtima, defalcatone l'annuo affitto, ò canone, che pagaſſero al padrone diretto, quando non perueniſſero in loro liberamente, ne accomodi la ſcrittura al libro dell'eſtimo, con aſſegnare a quelli la giuſta taſſa per la contribuzione delle grauezze alla regola de gli altri, e darne ſubito parte, cõ informazione puntuale al Magiſtrato ſud. e ſuoi Miniſtri.

Contratti ſimulati.

284 Stiano molto vigilanti queſti Cancellieri del Diſtretto, per ſcoprire le fraudi di quei particolari, i quali con ſcritture, ò contratti ſimulati di donazione, ò d'altro, haueſſero tentato, ò tentaſſero di far traſportare i loro beni alle poſte di perſone priuilegiate, per ſottrarſi dal pagamento delle grauezze: e trouando, che queſti tali in fraude del Comune continuaſſero a poſſedere quei medeſimi beni, ne diano ſubito conto a' *SS.* Superiori, non oſtante, che per errore ne foſſero di già ſtati fatti i traſporti.

Suppliche per gl'eſtimi de' beni, che ſi addecimaſſero a Firenze.

285 E quando per qualunque cagione paſſeranno in Cittadini Fiorentini beni poſti in alcuno de' Comuni del Diſtretto, operi il Cancelliere di quella Comunità co' *SS.* Superiori, e con farne ſupplica a *S.A.S.* in nome del ſuo Pubblico, biſognando, che tali beni reſtino ſottopoſti a pagar le grauezze,

e dazi

e dazi nel medesimo Comune, secondo gli ordini, non ostante il pagamento da farsi per tali Cittadini della solita Decima a Firenze.

286 Quanto poi alle contribuzioni, che da i Comuni particolari del Distretto, come membri si fanno al loro Vicariato, ò altro pubblico lor capo, si osseruino le masse vecchie, fermate per detti Vicariati, e sopra di quelle si faccino le distribuzioni occorrenti per gli vniuersali bisogni, secondo gli ordini, e questo, perche non potendosi in tutti i luoghi rifare gli estimi, e con quelli formare nuoue masse, e constituire vna regola vniforme, come si fa nel Contado, pare più espediente, che s'osserui la già fermata.

Contribuzione de' Comuni particolari a Vicariati, e Potesterie del DISTRETTO.

287 Nel ragguagliare i conti dell'entrata, e vscita a i libri delle ragioni di ciascun Comune, e luogo, e suo Camarlingo, p il saldo da farsi, come sopra s'è detto a nn. 187. e seqq.

Modo di ragguagliare i conti a' libri de' Camarlinghi,

288 Auuertano principalmente, che tutte le dette ragioni, e ragguagli, debbono scriuersi ne' suddetti libri a ciò destinati, di propria mano del Cancelliere, con l'ordine, che appresso.

di propria mano del Cancelliere.

289 A entrata pongasi,

Nel primo luogo il resto del debito del vecchio Camarlingo, ò Rettore, quando però il Sig. Soprasindaco non aurà comandato si depositi il sud. resto, ò parte di esso, nelle

A entrata pagasi nel primo luogo, il residuo del vecchio Camarlingo, ò Rettore.

mani del Camarlingo de' *SS.* Noue, che in caso dourà il sud. amministratore così precettato, vbbidire all'ordine, e commessione datagli al saldo del suo conto, senza, che passi tal'obbligo nel successore.

Secondo le rendite, e prouenti, cõ le qualità, e circonstanze, e nomi de' prouentuali.

290 Nel secondo luogo põgansi tutte l'entrate, prouenti, e rendite comuni, e i debitori, che saranno stati, secondo gl'ordini, consegnati nel tempo del suo vfizio al Camarlingo, con apporre in ciascuna partita il nome del prouentuale, la qualità del prouẽto, il tempo della concessione, e quanto duri la sua condotta, per quanto abbi pagato, e douesse pagare, e in somma la cagione del debito di ciascuno, consegnato come sopra, al Camarlingo, ò Rettore, riscosso, ò non riscosso, che sia.

Terzo, le condennazioni per danni dati

291 Dipoi col medesimo ordine, e distinzione, tutte le condennazioni de' danni dati, nõ solo per le porzioni, e rate attenenti al Comune, e luogo, al quale per gli statuti municipali appartengono; ma per l'intero, con obbligo a i medesimi Camarlinghi di rimetterne la sua rata al Fisco, e distribuire il resto a i participanti, secondo gli ordini.

per l'intero, e il Camarlingo ne rimetta la rata al Fisco, e participanti. 292

Quarto, gl'assegnamẽti del dazio, allegando in ciascuna partita le deliberazioni, decreti, e licenze.

239 E nell'vltimo luogo si pongano gli assegnamenti de' dazzi, e imposizioni, distintamente tempo per tempo, allegando in ciascuna partita la deliberazione, decreto, ò licenza ottenuta come sopra è detto sotto nn. 215. e seqq. e registrata al lib. de' partiti.

Con

294 Con la diſtinzione della maſſa de'deſcritti, da quella de' non deſcritti nelle milizie di *S. A. S.* per aggiuſtarne i defalchi, che deuono quelli godere dell'impoſizioni occorrenti, per biſogni del luogo, come appreſſo.

Diſtinguaſi le maſſe de' non deſcritti, da quelle de' deſcritti.

295 Perche l'entrate, e rendite di ciaſcun Comune, e Vniuerſità, ſono applicate, e deuono impiegarſi per pagare i

l'entrate del luogo s'impieghino per le ſpeſe proprie del luogo,

Salari de'
- Rettori di Giuſtizia,
- Cancellieri,
- Camarlinghi,
- Donzelli, famigli, e Corti de' ſuddetti Rettori, e vfiziali,

e altre, che ſi dicono ſpeſe del luogo. E ſe

296 di tali rendite vi ſarà auanzo, ſi dourà queſto applicare per corriſpondere alle contribuzioni, per le ſpeſe, che ſi commettono, e riſcuotono per i Magiſtrati di Firenze, e de i ſalari de' Maeſtri di ſcuola, Medici, e Ceruſici, e altre, compreſe nel ſecondo calculo regiſtrato nelle lettere in ſtampa, pubblicate, e dirette a tutti i Rettori di Giuſtizia, ſotto li 12. d'Agoſto 1632.

e l'auanzo, eſſendoui, s'applichi per l'altre ſpeſe,

297 E non eſſendo tali rendite, e entrate comuni, ſufficienti ancora per queſta ſorte di ſpeſe da calcularſi diſtintamente dall'altre dette di ſopra, ſi dourà per il ſupplimento, per ciò occorrente, imporre il dazio, ò grauezza ſopra la maſſa dell'eſtimo de' beni nel Diſtretto, e delle teſte, e Decimina nel Contado, ſecondo gli ordini particolari di cia-

per le quali, ſe non baſtaſſe il ſuddet. auanzo dell'entrate, s'imponga il dazio,

ſcun

ſcun luogo, pur che l'effetto ſegua, che a tali impoſizioni da farſi, per ſupplire alle ſpeſe in detta ſeconda nota, e calculo cõtenute: nel modo medeſimo concorrano i ſoldati sẽza defalco alcuno, ò godimento, come i non ſoldati, e come per gli ordini di commiſſione eſpreſſa della prefata A. S. per benigno reſcritto de' 27. di Luglio 1632. emanati cõ le precitate lettere, chiaramente ſi diſpone. 298

al quale concorrano i ſoldati ſenza alcun defalco.

E in quei Comuni, che non aueſſero entrate, ò che auendone, non foſſero baſtanti per le ſudd. ſpeſe del luogo, non che per l'altre, come ſopra notate, e da deſcriuerſi nel ſecondo calculo. 299

E doue non foſſero entrate, ò non baſtaſſero ne anco per le ſpeſe del luogo, ſi faccino due calculi, e due impoſizioni,

Si douranno fare due ſorti d'impoſizioni; vna proporzionata per corriſpondere alle ſuddette ſpeſe contenute in d. ſecondo calculo, e a queſta, come è detto, ſi farà, che cõcorrano anco i deſcritti indifferentemente con gli altri; E l'altra per il ſupplimento occorrente per le ſudd. ſpeſe del luogo; e della rata di tale impoſizione, ò dazzio, attenente a ciaſcuno de' ſuddetti deſcritti; ſi farà buono per godimento a gli Armati, e Moſchetti la metà, e a gli Archibuſieri vn terzo, con l'infraſcritto modo. 300 301

vna per le ſpeſe di Firenze, e contenute nel ſecondo calculo, per le quali i deſcritti non godano,

e l'altra per le ſuddette ſpeſe del luogo, e di queſta ſi facci buono per godimento a gliarmati, e moſchetti la metà, e a gli archibuſieri vn terzo.

Pongaſi per eſempio, 302

Che ſia vn Comune, che abbia di maſſa 40. lire, e che ſopra detta maſſa ſi debbano diſtribuire lire 300.

Modo da tenerſi nell' impoſizioni occorrenti per ſuppiire alle ſpeſe del luogo, per fare i defalchi delle porzioni che godono i deſcritti,

Vedaſi prima, che toccherebbe per lira

ſopra

ſopra detta maſſa, quando tutti concorreſſero alla pari, che ſaranno lire 7. 10. per lira: gettato queſto fondamento, facciaſi il conto ſopra la maſſa de gli armati, e moſchetti, che ſi dica eſſere la metà, cioè lire 20. che alla ragione, che ſopra di lire 7. 10. importerebbe lire 150. Ma douendo queſti goderne la metà, che ſarebbono lire 75. dourà diſtribuirſi ſopra detta maſſa di lire 20. la ſomma ſolo di dette lire 75. ſi che toccherà a ragione ſolo di lire 3. 15. per lira. Che però da queſta maſſa di lire 20. de gli armati, potrà delle dette lire 300. cauarſi ſolo la ſõma di lire 75. E l'altre lire 75. del godimento de' ſuddetti armati, potranno porſi da bãda per aggiungerſi, e ripartirſi ſopra la porzione, e maſſa de' non deſcritti. Facciaſi dipoi nel medeſimo modo altro conto ſopra la porzione, e maſſa de gli archibuſieri, quale figuriamo, che ſia di lire 10. che a lire 7. 10. per lira, importerebbe lire 75. Ma douendo queſti godere li terzo, conuerrà defalcarne lire 25. Si che da queſta porzione di maſſa di lire 10. de gli archibuſieri, ſi potrà far capitale ſolo della ſomma di lire 50. che però toccherà loro a ragione di lire 4. per lira. E la detta ſomma delle lire 25. ſuddette, defalcate per il godimento de ſuddetti archibuſieri, dourà anch'eſſa aggiugnerſi alla ripartizione da farſi ſopra la detta porzione, e maſſa de'non deſcritti, che con l'al-

tra di lire 75. per il ſuddetto godimento de gli armati, ſarà la ſomma di lire 100. d'aumento. Fermato queſto, facciaſi il medeſimo cōto ſopra la maſſa de'non deſcritti, che reſterà lire 10. che alla ragione, che ſopra di lire 7. 10. per lira, getterebbe lire 75. ma douendoſi aggiugnere a queſta ſomma le dette lire 100. che godono li deſcritti, importerà in tutto lire 175. la rata ſomma delle ſudd. lire 300. da diſtribuirſi ſopra detta maſſa de' non deſcritti, la quale eſſendo di lire 10. come è detto, toccherà a queſti a ragione di lire 17. per lira,

da ripartirſi ſopra la maſſe de'non deſcritti. 303

che fanno dette	lire 175.
alle quali aggiugnendoſi dalla	
maſſa de' deſcritti	lire 75.
dalla maſſa de gli archibuſieri	lire 50:
ſi farà tutta la propoſta ſomma di	lire 300.

che ſi ha biſogno di diſtribuire in Comune, come ſopra ſi è detto.

Priuilegi militari puntualmente s'oſſeruino: 304

E auuertano molto bene i Cancellieri di vſare ogni diligenza in far queſti defalchi, ſi che a i deſcritti ſi oſſeruino puntualmente i priuilegi militari, nel modo e forma di che ſopra, e in det. lettere de' 12. d'Agoſto 1632.

eſenzioni de i deſcritti, vengano in benefizio a' padri loro per rata. 305

E l'eſenzioni de' figliuoli deſcritti, vengano mediante la perſona loro in benefizio a' padri di eſſi per rata, ſecondo il diſpoſto per il cap 8. delle Bande.

306 E in ciò seruano per esempio gl'infra-
scritti casi.

Esempi.

Domenico
non descritto

Alessandro armato — Giouanni non descritto.

A finchè il padre goda mediante la persona del figliuolo descritto, si debbono fare tre parti di tutta la grauezza, che dice nel padre, e della rata, che tocca all'armato, deue il padre godere la metà, e così in tal caso il sesto del tutto.

E se il figliuolo armato auesse beni propri, debbe goder la metà della grauezza di essi, e così dell'imposizioni sopra l'estimo della sua testa.

Simone
archibusiere

Santi non descritto — Iacopo armato — Filippo archibuisiere.

Il padre è esente mediante la sua persona del terzo di tutta la grauezza, che posa in lui.

I figliuoli, benche priuilegiati, non fanno alcun benefizio al padre, perche non debbe egli auer due benefizi. Ma se auessero beni

propri, dourebbono godere, l'armato la metà, e l'archibusiere il terzo delle grauezze sopra gli estimi di essi beni, si come delle lor teste, e

Per il figliuolo non descritto debbe pagarsi l'intero.

Imposizione per le spese di Firenze, e altre, alle quali concorrono i descritti senza defalco.

E quanto all'altra imposizione per le spese, chè si dicono di Firenze, e del secondo calculo, basterà, che si faccia il conto della quantità, e somma necessaria per le suddette spese, e quella si ripartisca sopra le masse de' descritti, e non descritti, egualmente a lira, e soldo. 307

E questi calculi, distribuzioni, ò defalchi, si faccino ogni volta, che si consegnerà al Camarlingo, ò Rettore l'assegnamento del dazio, ò imposta.

E queste distribuzioni, e spartizioni, douranno farsi dal Cancelliere nell'atto del cõsegnare al Camarlingo, ò Rettore il dazzaiuolo per la riscossione, e ogni volta, che gli consegnerà la deliberazione, ò licenza dell' imposta, notando nel sud. dazzaiuolo, dopo le dette deliberazioni, ò licenze, di che a nn. 215. e seqq. e 239. e seqq. a quanto per lira dourà riscuotere da i nõ descritti, e da i descritti, secondo la pred. regola, e come sopra s'è accennato a nu. 275. 308

E perche si possa ogni volta, che occorrerà imporre, far la ripartizione, e distinzione, secondo la fermata regola.

I Cancellieri de' Vicariati diano notizia a quelli delle Potesterie, e questi, a quelli de' Comuni, e popoli lor sottoposti, della qualità delle spese, per le quali sarà bisogno imporre.

Douranno i Cancellieri, particolarmente de' Vicariati, e Potesterie, a' Camarlinghi de quali luoghi corrispondono molti Ca- 309

marlinghi, e Rettori particolari, come s'è accennato a nn. 251. e 252. dar ſempre notizia, e ragguaglio puntuale della qualità delle ſpeſe, e biſogni, per i quali occorrerà imporre, e allegare nelle polize, e notificazioni de' pagamenti, le licenze delle impoſizioni; di che natura ſieno dette ſpeſe, ſe di Firenze, ò del luogo, con ogni altra occorrente informazione, acciò i Cancellieri de' Comuni, e Popoli particolari, douendo fare il getto della porzione a detti Comuni, e Popoli attenente, poſſano ſenza alcuno errore ſtabilire i defalchi, in quei caſi ſoli, che come ſopra ſi deuono, &c.

310 A vſcita ſi ponga,

Nel primo luogo, la reſtituzione douuta all'Anteceſſore di quanto ſarà reſtato creditore.

Ordine, e modo di ragguagliare l' Vſcita.
1. la reſtituzione douuta al Camarlingo, ò Rettore vecchio.

Dipoi

Il pagamẽto, ò pagamenti del douuto al Camarlingo generale, al quale è tenuto corriſpondere il Rettore, ò Camarlingo inferiore: e ſi auuerta, che ſia ſempre la medeſima ſomma, che dourà metterſi all'entrata del ſud. Camarlingo generale, per la ſud. corriſpondenza, e contribuzione.

311

2. i pagamenti douuti al Camarlingo generale,
e ſempre ſia la medeſima ſomma a vſcita del Camarlingo particolare, ò Rettore, che all' entrata del Camarlingo generale, doue corriſponde.

312 Nel terzo luogo ſi pongano le paghe fatte a' Magiſtrati di Firenze, citando ſempre nel corpo della partita il giorno del fatto pagamento.

3. i pagamenti fatti a Magiſtrati di Firenze, co'l giorno preciſamente.

4. i ſalari de gli ſtipendiati, eletti con participazione del Magiſtrato, e in ciaſcuna partita s'alleghi l'approuazione della condotta, ò le carte del libro doue ſia.

313 E ſucceſſiuamente le ſpeſe de'ſalari de gli ſtipendiati dal Comune, enunciando ſempre il partito della condotta di ciaſcuno di detti ſalariati, approuato dal Magiſtrato, col giorno di tale approuazione, e quanto abbi ſeruito, e ſi alleghino le carte del libro, doue ſia altre volte tal condotta notata con la quantità del ſalario tempo per tempo.

5. i ſalari ordinari, e ſempre ſi citino le carte del libro, doue ſi giuſtifichi il conſueto.

314 Appreſſo ſi pongano le ſpeſe ordinarie de' ſalariati, che ſeruono, che non ſono ſoliti impetrarne l'approuazione, e in ciaſcuna partita ſi alleghino ſempre le carte d'altri pagamenti, che a' medeſimi, ò loro anteceſſori ſieno ſtati paſſati, donde ſi caui la giuſtificazione della conſuetudine di queſte, e di ogn'altra ſpeſa ordinaria, che così la denomineranno, con dire nel fine di tali partite, ordinaria, come in queſto a—

6. le ſpeſe ſtraordinarie, co i partiti approuati.

315 *S*i pongano dipoi le ſpeſe ſtraordinarie, e col medeſimo ordine ſi alleghi ſempre la licenza, e approuazione de' *SS.* Noue; e ſe foſſero reſidui, ò parte di ſpeſe altra volta cominciate con la precedente approuazione, ò licenza, citinſi ſempre in fine di tal partita le carte, doue il ſud. decreto, e licenza ſarà regiſtrata con i precedenti pagamenti.

E nell'vltimo luogo i defalchi, ò rimeſſione, col decreto del Magiſt.

316 E nell'vltimo luogo ſi pongano i defalchi, che foſſero ſtati commeſſi, e conceduti da' *SS.* *S*uperiori, con apporui ſempre il decreto di tal rimeſſione, ò conceſſione.

E in ſomma non ſieno mai ſcarſi i Can-

cellieri

317 cellieri nel diſtender le partite, ma vi appongano, ed eſprimano tutte le qualità, e circõſtanze con chiarezza, e con tutte le giuſtificazioni, auuertendo di compitare ſempre la ſomma dentro alla partita, e poi trarla fuori in figure di abbaco ordinatamente, ſi che le figure corriſpndano alle lire, ſoldi, e danari, per facilità del raccorre, e ſempre laſcino la quarta parte della facciata bianca, per margine, ſi che poſſano le partite poſtillarſi ageuolmente, e ſcriuano con buon carattere.

Formula delle partite da ſcriuerſi al libro.

E tutto acciò più preſto reſtino ſpediti i Camarlinghi, e altri amminiſtratori, alla cõfermazione de' loro ſaldi, da' Sindaci de' SS. Noue.

PER OVVIARE ALLE FRAVDI, E leuar le cagioni delle diſcordie, e doglienze. Cap. VII.

COnſiderino i Cancellieri, che quãto ſi è ordinato fin qui, tende a queſto ſolo fine, che chiunque è propoſto al gouerno, e maneggio del Pubblico, in che conſiſte il ſolleuamento de' poueri, proceda con ogni integrità, e ſchietteza, e che la principal cagione dell'ele-318 zione loro è ſtata, & è, che queſti, come occhi del continuo veglianti, veggano, ſcoprano, e rappreſentino all'intelletto de' loro Superiori ogni contrauenzione, ò fraude, che da

Sono i Cancellieri occhi del Magiſtrato,

qualunque Vfiziale,ò amministratore pubblico, non solo si commettesse, ma si preparasse: e perche propongano il rimedio, che conoscessero, mentre non potessero prontamente rimediarui. Proccurino però con ogni diligenza opportuna di auer notizia di tutte le transgressioni,ò delitti,che in danno del Pubblico si commettessero, e benche fossero cose di poco momento, ne dieno subito conto a' *SS.S*uperiori, e ricordinsi, che ogn'errore, ancor che piccolo, in vn ministro pubblico è grandissimo. Assistano però del continuo con la loro vigilanza,in tutti i luoghi della loro carica, e non resti già mai stabilito pubblico negozio, doue essi nō pongano la loro propria mano.

non lascino occulte le transgressioni. 319

Pongano la mano in ogni negozio pubblico. 320

Per il che, oltre a quelche si è detto, ogni volta, che occorrerà fare stanziamenti, ò partiti per le spese necessarie, riconosciuto, che ne abbino il bisogno, appongano nel sud. partito la cagione vera di tal necessità, *e non si conuertino già mai le spese sotto nome d'altre, pena a chi contrafarà, ò acconsentirà, ò scriuerà altrimenti, di altanta somma, quanta importerà tale stanziamento, ò scrittura, oltre alla pena del falso.*

Ne i partiti, e stanziaméti sien sempre espresse le vere cagioni, 321

e mai si conuertino spese sotto nome d'altre, alla pena d'altanta somma, e del falso. *Rif. cap. 14.* 322 323

E perche dalla confusione, che nascerebbe col preuertirsi l'ordine, non si dia luogo alla fraude, non permettano, che l'assegnamento dell'imposte, ò dazzi, dato per vn bisogno, s'applichi, e serua per vn altro,ma per ciascuna occorrenza, e a ciascuno Ca-

Il dazio,ò imposta data per vn bisogno,nō s'applichi mai, ne s'impieghi per vn'altro. 324

mar-

marlingo, ò Rettore si diano gli assegnamenti distinti tempo per tempo: *Ne mai si scriuano, ò mettano a vscita in alcuna ragione, partite, che sieno state riprouate, ò casse in altre ragioni, senza licenza del Magistrato predetto.*

Rif. cap. 14. 325 — Non si rimettano a vscita partite state casse vna volta.

326 Riducano a memoria a ciascuno de' loro Camarlinghi, che non possono i generali riscuotere da i Camarlinghi particolari, ne questi dalle particolari persone alcuna somma d'imposte, ò dazi, senza la poliza, e ordine del medesimo lor Cancelliere, da farsi in esecuzione del partito, come sopra.

I Camarlinghi nõ posson riscuotere imposte, ò dazi, senza la poliza, e ordine di mano del Cãcelliere.

327 Che qualunque persona, ò Camarlingo, ò particolare, che e' sia, può denegare il pagamento a qualsiuoglia di tali amministratori, mentre non ne mostreranno, ò in giudizio, ò estraiudicialmente, con testimoni la poliza, ò licenza sud. come appresso, ò la nota di esse di mano del Cancelliere nel dazzaiuolo, come a nn. 275. e 308.

E può esser loro denegato il pagamento, non mostrando la nota fatta dal Cancelliere nel dazzaiuolo.

328 E che sono tenuti i Camarlinghi de' Vicariati, e gli altri generali, si del Contado, come del Distretto, fare assegnare per via di corte *almeno 15. giorni di tempo a i Camarlinghi*, delle Potesterie, e altri generali, e questi *giorni 12. almeno a i Rettori de' Popoli*, a corrispõdere, e pagar loro quanto deuono, conforme al contenuto nelle polize, e licenze sudd.

Notificazioni da farsi, e termini da assegnarsi da i Camarlinghi generali a i particolari, prima, che sieno astretti.

329 E doue fossero altri Camarlinghi subalterni, siano i sudd. termini di tre giorni di più: acciò ogni Camarlingo, ò riscuotitore abbia

Formula delle noficazioni,

tempo a far le rimesse al Camarlingo suo superiore, almeno tre giorni più del termine assegnato per lui al Camarlingo suo corispõdente. E che nel farsi queste notificazioni, e intimazioni, si debbono sempre transmettere, per tutti i Camarlinghi generali a gli inferiori, per mezo del messo pubblico, le copie delle sudd. polize, e licenze d'imporre, sottoscritte di mano del Cancelliere; E il messo è tenuto farne i rapporti al medesimo Cancelliere, che gli noterà nel detto libro de' rapporti, e memorie, di che a num. 54. sotto le suddette licenze, e ordini, da registrarsi sempre per lui nel medesimo libro distintamente a i suoi luoghi, senza alcuno emolumento, quanto al Cancelliere, e quanto al messo, se li dia il solito per le semplici citazioni, da ammettersi, e farsi buona tale spesa a vscita del Camarlingo, che la farà.

Rapporti, — 330

senza alcuno emolumẽto, quãto a' Cancellieri, — 331

il messo conseguisca, come per altre citazioni, — 332

e questa spesa si faccia buona al Camarlingo, — 333

Che i Rettori de' Popoli debbano pubblicare anch'essi tutte l'imposte al Cemeterio della Chiesa del loro Popolo alla maggior frequenza, e ad alta voce intelligibilmente, assegnando a ciascuno generalmente vn termine di giorni 8. almeno a farne i pagamẽti; Si come ancora i Camarlinghi del Distretto, che riscuotono da i particolari, son tenuti a far nota vniuersalmente per pubblica proclama l'imposizione del dazio, che sarà stata loro conceduta, come sopra, a tanto ꝑ lira, e a fare assegnare cõ detto bando a tutti

I Rettori de' popoli debbono pubblicamẽte notificare l'imposte, e assegnare generalmẽte vn termine di giorni 8. — 334

e così faccino i Camarlinghi del Distretto, — 335

i debitori il medesimo termine di 8. giorni a pagare; e tutto, perche i poueri restino quel meno, che si possa aggrauati dalle spese.

336 E che se tali Camarlinghi, e altri amministratori, faranno astrignere alcuno debitore contro la forma predetta, resteranno a ogni richiesta dell'aggrauato, condannati in tutte le spese, e danni.

altrimenti saranno cōdennati nelle spese, e danni.

Ricordino ancora a i medesimi amministratori, e loro emolumenti detti di sopra a

337 nu. 45. e seqq. e gli auuertano a nō eccedere nell'applicarsegli, perche ne sarebbono seueramente gastigati.

Gli auuertano a non eccedere nell'applicarsi gli emolumenti.

338 E che tutti son tenuti a far le riceuute in buona forma di lor propria mano, ò d'altri a' loro preghi, non sapendo scriuere, di quãto sarà loro pagato da i loro antecessori, e da i Camarlinghi loro corrispondenti, e da

e che e' son tenuti a far le riceuute a chiunque paghera loro cosa alcuna.

339 qualunque debitore particolare, con apporui il giorno, e la cagione del pagamēto, compitando nel corpo della partita la somma pagata, con ogni dichiarazione opportuna, e che sempre chi scriuerrà per loro vi

formula delle riceuute.

340 apponga il suo nome, e cognome; e a farne aggiustar subito la scrittura nel dazzaiuolo, ò altroue, in credito di tali debitori paganti.

e a dar credito nel libro ò dazzaiuolo alla posta di chi arà pagato della somma riscossa.

341 E debbono, di quanto pagheranno per debito del loro vfizio, e carica, a qualsiuoglia persona, e luogo, farsi far sempre le riceuute, come sopra.

e a pigliar la riceuuta in buona forma, d'ogni pagamento, che farãno.

E per sodisfazione vniuersale, douranno

Note di tutte le imposte, e dazzi vsciti a capo d'anno, si attacchino alle porte delle Chiese, e delle Potesterie, ogn'anno vn mese auanti la fine.

tutti e Cancellieri ogn'anno, vn mese auanti la fine dell'vfizio di ciascun Camarlingo, fare alcune listre di tutte le imposizioni, e dazi imposti in tutto l'anno, e quelle fare attaccare alle porte delle Chiese di ciascun Popolo, e altre simili, che cõtengono tutte quelle de' Popoli sottoposti a ciascuna Potesteria, si attacchino in vn medesimo tẽpo alla porta del palazzo di quel Potestà, con apporui le cagioni di tutte le generali imposizioni di quell'anno distintamente, con quanto per lira, e soldo si sarà douuto riscuotere ogni volta dalle masse de' descritti, e de' non descritti, acciò, se alcuno si sentisse aggrauato, possa ricorrerne a' *SS.S*uperiori. 342

A' saldi delle ragioni riconoscano, e riueggano tutti e' partiti, licenze, e decreti,

E al saldo delle ragioni de' Camarlinghi, e Rettori, stieno molto auueduti, con farsi produrre, per riuedergli, e riscõtrargli, tutti gli originali delle sudd. licenze d'imporre, e de' partiti, e decreti del Magistrato. 343

senza le quali non passino a vscita partita alcuna non ordinaria.

E non passino già mai partita alcuna a vscita, che non sia giustificata col partito, decreto, ò licenza doue bisognino, secondo gli ordini. 344

e se alcuno auesse ecceduto, ò nel riscuotere, ò ne gli emolumenti, ne lo faccin debitore, e ne dian conto.

E trouando, che alcuno di tali Camarlinghi, ò Rettori auesse riscosso più del permessogli, ò auesse ecceduto nel l'applicarsi il salario, ne faccino debitore il delinquente, e ne diano subito conto al Magistrato con particolare informazione. 345

E riuisti, che auranno tali partiti, decreti,

e li-

346 e licenze, vi faccino i medeſimi Cancellieri l'eſibita di loro propria mano, col giorno di tal produzione, e reſtituiſcano i medeſimi originali a'Camarlinghi, e Rettori, che auranno ſaldato, cõ ordine, che il tutto producano dentro al termine ſolito a' Sindaci del Magiſtrato, per ottenere la confermazione di detti ſaldi.

Reſtituiſcano gli originali ſottoſcritti a' Camarlinghi, e Rett. perche gli producano a' Sindaci del Magiſtrato.

347 Non permettano, che alcuno eſerciti Camarlingati, ò Rettorie per altri contro gli ordini, e ſenza eſpreſſa licẽza del medeſimo Magiſt. ſotto le pene di che nel preallegato bãdo del 1632. ſopra i diuieti, come a n. 50.

Non permettano, che alcuno eſerciti per altri ſenza licenza, ſotto le pene, di che nel bando de' diuieti del 1632.

348 E perche ciaſcun Cancelliere può molto bene auer notizia di tutte le cõtrauenzioni, che ſopra di ciò ſeguiſſero, non ſi ammetterà per lui ſcuſa alcuna.

Da eſigerſi contro i Cãcellieri cõ ogni rigore.

Si ſentono continui reclami della mala amminiſtrazione de'Camarlinghi, ò Depoſitari de' pegni, e dell'angherie de'cauallari, e meſſi: e perche queſti miniſtri dependono dal pubblico, col beneplacito de' *SS.* Noue;

349 Però è carica de' medeſimi Cancellieri il procurare con ogni diligenza, che ciaſcuno di eſſi eſerciti bene l'vfizio ſuo.

Depoſitari de' pegni, Cauallari, e Meſſi ſi eleggono per i Comuni col beneplacito de' SS. Noue.

350 Operino, che tali Depoſitari, dopo, che ſaranno ſtati eletti, ſecondo gli ordini de' luoghi, dentro a' termini ſoliti, e come gli altri Camarlinghi, propongano, e faccino approuare da'Rappreſentanti il Comune, i loro malleuadori, e che queſti s'obblighino

Operino, che i Depoſitari dieno i malleuadori, come gli altri Camarlinghi.

per la buona loro amministrazione in forma, &c. Gl'instruiscano, e auuertano per l'osseruanza de gli statuti municipali, disponenti sopra la loro carica; E che e' sono tenuti a riceuere attualmente in consegna dalla famiglia i pegni di qualunque sorte, e di qualunque debitore grauato; farne la riceuuta, con la stima de' pubblici stimatori; notargli al libro alla presenza del Caualiere, ò vfiziale del luogo, con esprimere, e dichiarare nella partita il nome dell'esecutore, che ne farà loro tal consegna, per quãta somma, e a instanza, e d'ordine di chi sarà tale esecuzione stata fatta; e quelli dipoi, come effetti loro proprj, custodire per rimettergli alla corte per il retratto dentro a i debiti termini, &c. *E che p̱ li grauamẽti, che sieno loro depositati a instanza d'alcun Magistrato, non si posson far pagare premio alcuno, se non quando auranno le licenze per pagamento, e auendole per errore, e senza spesa non debbono pigliare pagamento alcũno, eccetto, che per i pegni viui le spese del vitto: sotto le pene ordinarie, e dell'arbitrio, contrauenendo in ciascuno de' soprascritti casi.*

gli instruiscano circa le cariche, e obblighi loro. — 351

Mercedi per l'esecuzioni de' Magistrati, — Rif. cap. 12. 352

son sempre douute loro per i pegni viui le spese del vitto, — 353

pena contro gl'inosseruanti. — 354

E quanto a i cauallari, e messi, sappino i Cancellieri, e così faccino osseruare, che *quando per morte, ò per altro ne manca, debbono eleggersi per chi rappresenta tali luoghi infra dieci giorni, e se ne debbono contentare i loro Rettori, pena mancandone di pagarne i danni, e spese, cessante legittima scusa a dichiarazione del Magistrato; e che debbe poi tale elezione esser approuata da' dd. SS. Noue, auãti si esercitino*

Elezione de' Cauallari, e Messi, — Rif. cap.

da farsi per i Rappresentanti, — 355

a satisfazione de' Rettori di Giustizia, — 356

pena di danni, e spese mancando, — 357

debbono gli eletti impetrarne l'approuazione del Magistrato, prima, che esercitino, — 358

359 *tino in tali vfizi. Che non possono i messi esserne poi remossi da' detti Rappresentanti, senza licenza del detto* 360 *Magistrato, possono non dimeno esser cassi da i loro Rettori senza licenza.* 361 *Ma li cauallari non possono esser cassi da altri, che dal Magistrato predetto; e li messi, e* 362 *cauallari cassi, non possono dipoi infra tre anni esercitarsi nel medesimo luogo, sotto qualsiuoglia nome.*

i messi non si remuouino da' Rappresentanti, senza licenza del Magistrato, possono esser cassi da' Rettori i messi, non già i cauallari.

cassi non possono esercitare in quel luogo per tre anni.

Rif. cap. 20. *E che son tenuti i cauallari, e messi infra 10. giorni* 363 *al più, dopo l'entrata di ciascuno loro Rettore, darne i* 364 *malleuadori al Magistrato, secondo il solito, pena lire 10. piccioli per ciascun cauallaro, e lire 5. piccioli per* 365 *ciascun messo, e per ciascuna volta; e sotto le medesime pene debbono i cauallari, e messi del Contado solo, auerne ogn'anno del mese d'Agosto la rafferma dal detto Magistrato.*

Malleuadori da darsi per i messi, e cauallari, pene mançando,

e quelli del Contado ogn'anno del mese d'Agosto impetrino la rafferma dal Magistrato,

366 E nõ permettano già mai e'Cãcellieri, che questi tali conseguiscano salari di sorte alcuna, mentre non aranno interamente ademmpito quanto sopra.

e mancando, non permettano i Cancellieri, che conseguiscano salario.

367 Proibiscano *a i cauallari, e messi, e a tutti gli esecutori, che vanno a grauare, il pigliare premio alcuno per i grauamenti per debito, e a stanza d'alcuno Magistrato, se non poi, che aranno le licenze per pagamento, ò accordo; perche auendole per errore, ò senza spesa, non debbono pigliare premio alcuno.* Rif. cap. 21.

Proibiscano a i cauallari, messi, e famigli il pigliare emolumenti in certi casi.

368 Il far rapporti in corte di grauamenti, doue non sia il pago per la sorte, e spese, ò d'auergli consegnati al Depositario, mentre 369 non ne tengano da lui la riceuuta. Il riceuer confessioni da persone non idonee alla 370 restituzione, e *il pigliare, ò riscuotere danari da alcuni di detti debitori de' Magistrati, ò di particolari persone, se non ne aranno da quelli espressa licenza;*

Il far rapporti di grauamenti doue non sia il pieno,

e di consegne al Depositario, sẽza la riceuuta, e il riceuer confessioni di persone nõ idonee. Non possono riscuotere danari da' debitori, senza l'ordine espresso,

sotto

pene contro i transgressori.

sotto le pene pecuniarie, e afflittiue di corpo, a dichiarazione del detto Magistrato. 371

debbono far fare la riceuuta a ciascun debitore grauato.

Sappiano ancora, che tutti questi esecutori debbono d'ogni grauamento, che faranno, far la riceuuta delle robe grauate al debitore in buona forma, con dichiarare in essa per quanta somma, d'ordine, e a instanza di chi abbiano fatta l'esecuzione, e subito notarla al quadernuccio, ò giornaletto distintamente, doue debbano far memoria di tutte l'esecuzioni, con le dichiarazioni, che sopra, e notarui il danaro, che riceuessero da alcuno debitore, d'ordine espresso del proprio creditore, e farsi fare le riceuute ne' medesimi libretti di mano de' Caualieri di Corte, ogni volta, che condurranno prigioni. E questi libretti si faccino mostrare almeno ogni mese i Cãcellieri: si come i quaderni, e libri de' suddetti Depositari de' pegni, per correggere gli errori, che vi si trouassero, e darne conto subito a' *SS.* Noue. 372 373 374 375 376 377 378 379

formula delle riceuute,

e tenere vn quadernuccio, e scriuerui, ò farui scriuere ogni giorno quelche faranno,

si come i danari, che riscuotessero con licenza,

e nel medesimo libretto farsi far le riceuute de' grauamenti, e prigioni, che consegneranno. I Cancellieri riueggano ogni mese questi libretti,

e i libri de' Depositari,

corregano gli errori, e ne dian conto,

e faccino, che detti Depositarj rimettano i loro conti, come gli altri Camarlinghi.

E i medesimi Cancellieri douranno operare, e far sì, che questi Depositarj rimettano, e si faccino saldare i loro cõti ogn'anno, come gli altri Camarlinghi. 380

Ordine per la distribuzione del Sale,

Debbono tutti i Cancellieri de' Comuni, che leuano il Sale dalla Gabella di Firenze, ò da altre Città, e luoghi, secondo i loro ordini, far sì, che ogn'anno vn mese prima, che si concedano le canoue del sud. Sale, di che 381 382

da farsi ogn'anno vn mese auanti alle allogagioni delle canoue,

383 ſopra a nu.*99*. Si deputino da i Rappreſentanti ciaſcuno de' ſudd. Comuni, due huo-
384 mini da bene, e pratichi, e' quali così deputati ſi aſtringano a accettare queſta carica;
385 E ſieno tenuti a fare vna general deſcrizione di tutte le bocche, famiglia per famiglia, e Popolo per Popolo, e appreſſo di tutti i capi di beſtie da cacio. E conſegnarla infra 15. giorni al Cancelliere, il quale co i Rap-
386 preſentanti, e deputati predetti, faccino la diſtribuzione del Sale da leuarſi per il nuouo canouiere a libb. 10. per bocca, e meza libbra per capo di beſtia, auuto riguardo a'
387 bottegai, oſti, e altri, che ne impiegono per ſeruizio delle loro botteghe, che a queſti, ſecōdo la qualità di ciaſcuno, e loro eſercizio,
388 e guadagno, dourà aſſegnarſene proporzionatamēte maggior quātità; E che queſta diſtribuzione così ſtabilita, ſi faccia nota per
389 pubblica grida a ciaſcuno, con aſſegnare generalmēte vn termine di giorni 10. per chi ſi ſentiſſe aggrauato, e voleſſe ricorrere a' me-
390 deſimi Rappreſentanti, Deputati, e Cancelliere, che in tal caſo, mentre l'aggrauio procedeſſe da equiuoco, ò errore preſo con lo ſcriuere in vna famiglia più bocche, ò più
391 capi di beſtie, giuſtificandoſi, prontamente ſi corregga: Ma l'altre eccezioni non s'attēdano, e ſi rimettano all'vltima terzeria, come appreſſo ſi dirà, e ſenza ritardare l'eſecuzione del fermato.

Si deputino due huomini da bene, e pratichi,

ſi aſtringano a accettar tal carica,

e ſian tenuti conſegnare al Cancelliere intra 15. giorni la nota di tutte le bocche, e capi di beſtie,

ſopra la quale ſi faccia la diſtribuzione del Sale da leuarſi a libb. 10. per bocca, e oncie 6. per beſtia,

e quel più a' bottegai, oſti, e altri,

la qual diſtribuzione ſi publichi per bando,

con termine di giorni 10. a reclamare

gli equiuochi, ò errori ſi corregano,

altre eccezioni per allora non ſi ammettano.

Formula de'libretti de' Canouieri.

E con queste note formino i Cancellieri tanti libretti, quanti saranno i Comuni, e Popoli della loro carica, e descriuano in essi tutte le famiglie, che si trouerannno in ciasche duno de'suddetti Comuni, e Popoli, distintamente notando in ciascuna posta il numero delle bocche, e del bestiame delle dette famiglie respettiuamente; e tirin fuora per figure d'abbaco, in vna parte della facciata con proporzione, il numero delle libb. del Sale, che secondo la regola predetta toccherà a ciascheduna di esse, continuando nel medesimo verso alquanto lontano da questo numero il prezo, e valuta del medesimo Sale, similmente in abbaco posta per posta, con lasciar bianche le facciate dicontro a man destra dello scriuente, acciò il Canouiere possa, si come dourà, scriuerui, cō dar credito a ciascuna posta, e famiglia, del Sale, che leueranno, e pagheranno di tempo in tempo. Perche i Cancellieri consegneranno questi libri a'salaiuoli, ò canouieri predetti, nel principio della loro carica, commettendo a' medesimi l'osseruanza di quanto sopra, per douerne render conto alla fine dell'anno; esortando quelli a dar il Sale non mai senza danari, e come si dice, a credenza, ma sempre per i contanti. Potranno con tutto ciò i Canouieri vendere di detto Sale a chiunque ne vorrà più della sua porzione, purche ne tengano conto distinto, e ne fac-

392

i quali douranno rimettere i conti ogn'anno.

393

e potrnano vender del Sale a chiunque ne vorrà, purche ne tégan conto.

394

cin

cin memoria ancora alla posta di ciascuno, che in tal modo ne comprerrà: ma non potranno già fare astringere alcuno a leuare, e pagare il Sale destinato, ò assegnato, come sopra, se non vn mese auanti la fine di ciascuna terzeria, per la rata di esse.

395 Ma non già far'astringer alcuno a leuare il Sale, se non vn mese auanti la fine di ciascuna terzeria per frata.

396 E se, ò per morte, ò per altra cagione, diminuirà, ò mancherà in alcuna famiglia il numero delle bocche, ò delle bestie, e il capo di casa ne produrrà giustificazione concludente, se gli ammetta, e il Cancelliere ne li faccia il defalco, e ne li dia credito di contro al suo dare nel libro del canouiere per rata di tempo; si come ancora si faccia nel medesimo modo il defalco della porzione, che per la loro meschinità non aranno possuto leuare, ne consumare verisimilmente le persone miserabili, mentre giustificheranno concludentemente la loro impotenza. E si tirin fuora le somme de' sudd. defalchi in vn colonnello della facciata, distinto dagli altri numeri, e vi si noti per figure d'abbaco le libb. del sudetto Sale, e sua valuta, per poter raccorre, e sommare tutto il Sale, che per detti defalchi auanzerà per distribuirlo, come appresso.

Si faccino i defalchi giustificato il mancamento, ò impossibilità, come.

397 Perche nel fine dell'vltima terzeria, fatta che sarà la nuoua descrizione per l'anno futuro, i Cancellieri co' salaiuoli, e deputati vecchi calculeranno tutto il Sale, che veramente sarà auanzato al canouiere per gli

Il Sale, che auanzerà per giuste cagioni, si distribuisca intra i benestanti.

accidenti, e defalchi suddetti, ò per altra legittima cagione, e questo distribuiranno a tutti gli abitanti a vn tãto per bocca, auuto riguardo a gli esercizi di ciascuno, come sopra a nu. 387. ma si eccettuino da questa vltima assegnazione, le famiglie, e persone miserabili; massime, che non ci potrà essere gran quantità di Sale d'auanzo, e potrà senza alcuno aggrauio rifinirsi tra i benestanti.

E auuertano diligentemente, che queste distribuzioni si faccino con ogni sincerità, e senza dar minima occasione ad alcuno di riclamare. E fatto l'vltimo ripartimento, si notifichi a ciascuno la porzione assegnatagli con termine di otto giorni al pagamento, con la cominazione d'esserne astretti; si come dipoi douranno i Rettori di giustiza farne astrignere, a ogni richiesta del camouiere, ò salaiuolo, chiunque arà mancato, in ogni miglior modo, &c.

398 — Si assegni loro vn termine di otto giorni al pagamento.

399 — e poi si astringano.

Per la cõseruazione, e vẽdita de' grani de' Comuni, e luoghi sottoposti, accennata di sopra a nu. 108. attendano, che il tutto segua senza alcun sospetto di fraude, e con buon' ordine. Faccino, che questi grani, subito riscossi, si ripongano ne' granai a ciò deputati; che sieno stanze, ò buche asciutte, e sicure, e le stanze si serrino con tre chiaui di diuerso serrame, delle quali vna ne tenga il capo de'

400 — Per conseruare, e rifinire i grani dell'Vniuersità.

Operino, che subito riscossi si ripongano ne' granai.

401 — si serrino con tre chiaui diuerse, da tenersene vna dal capo de' Rap-

Rap-

Rappreſentanti il luogo, vn'altra il Camarlingo, e vna ſempre ſtia appreſſo il proprio Cancelliere della Comunità, ò del Rettore di giuſtizia, non vi eſſendo il Cancelliere, e
402 con la preſenza di queſti ſi riponga come
403 ſopra il ſudetto grano, e ſi ſcriua al libro delle ragioni nel conto del Camarlingo; e di
404 quando in quando, e almeno ogni 15. giorni, il Cancelliere co i ſudd. Deputati, e Camarlingo ſi transferiſcano nelle ſuddette ſtãze, ò granai, per vedere ſe patiſſe, e prouedere, che non riſcaldi, ò ſi guaſti: e quan-
405 do la neceſſità forzaſſi a farne ritratto anticipatamente, ne ſcriua per la licenza al
406 Magiſtrato de' *SS.* Noue. E a i tempi ſoliti, quando dal Magiſtrato predetto, col precedente beneplacito di *S.A.S*; ſe ne conceda la vendita, oſſeruino, e faccino oſſeruare gli ordini, che ſe ne danno con lettere in ſtampa dirette a ciaſcun Rettore; Che a poco a poco vna volta la ſettimana ſe ne metta in piazza pubblica, e ſu'l mercato, doue ſi faccia, ò ſi poſſa commodamente condurre, quella quantità, che giudicheranno poterſi rifinire; facendo il conto ripartitamente, in modo, che ſi poſſa durare fino alla raccolta: ſi venda al prezzo corrente, e non ſe ne dia più di ſtaia due per poſta al più, e ſi tenga diligentiſſimo conto di tal ripartizione, e vendita, con deſcriuere diſtintamente giorno per giorno in vn libretto a ciò deſtinato,

presentanti, vna dal Cãcelliere, ò Rettore, l'altra dal Camarlingo.

e queſti interuengano sẽpre, che ſe ne riporra, e ogni volta ſi ſcriua la quãtità riposta al libro della ragione:

viſitino ſpeſſo, e riueghino tutto il grano, perche non patiſca,

e biſognando farne ritratto ne dian conto, e ne aſpettino il neneplacito,

e a ſuo tempo ſi oſſeruino gli ordini per la vendita, che ſe ne dãno dal Magiſtrato.

chi ſieno i compratori, e a che prezzo, per aggiuſtarne poi la ſcrittura al libro delle ragioni. Auuertendo, che per ogni loro mãcamento, ciaſcuno di queſti Cancellieri, e Deputati ſarà condennato nella valuta di detto grano al prezzo più rigoroſo, e in altanta ſomma, oltre alle pene arbitrarie.

pene contro gl'inoſſeruanti.

407

Sappiano ancora i Cancellieri, (e di queſto ſi laſcino intender viuamente co'Rettori di Giuſtizia in ogni occaſione) che ſi come *non può alcuno, che ſarà debitore d'alcun Comune, ò popolo pagare ad altri, che al Camarlingò, così non può alcuno, che harà a auere, aſtrignere, ò far aſtrigner'altri, che il Camarlingo, e ſuoi malleuadori, cioè, prima il Camarlingo, e poi i malleuadori; e chi aſtrignerà, ò farà aſtrignere altrimenti, ſarà tenuto a pagar del ſuo proprio tutte le ſpeſe, e danni, e di più ſarà condannato, ſecondo, che al detto Magiſtrato parrà conuenirſi.*

Debitori del Comune non paghino ad altri, che al Camarlingo; Per i debiti del Comune ſi aſtringa ſolo il Camarlingo, e poi e' malleuadori;

Pena de'danni, e ſpeſe, e dell'arbitrio.

408

409

410

Procurino d'auer notizia d'ogni occorrenza per mancamento delle ſtrade pubbliche, e de' ponti, e fiumi, ciaſcuno della ſua carica, e d'ogni biſogno, ancor che minimo, dian ſubito conto a' *SS.* Superiori, con proporre il rimedio, acciò prontamente ſi leui ogni occaſione al male di diuentar maggiore, e

Per mantenimento delle ſtrade pubbliche s'informino, e dian conto d'ogni occorenza.

411

Quando da gli Agenti, ò da altri miniſtri ſaranno viſitati i luoghi da reſtaurarſi, aſſiſta ſempre il proprio Cancelliere, con due

alle viſite de gli Agenti interuengano ſempre co'Rappreſentanti,

412

alme-

almeno de'Rappref.il fuoPublico,e riconofciuto il bifogno, e fermata la fpefa, fofcriua di fua mano il referto da farfene per i fudd. miniftri al Magiftrato, acciò in ogni tempo fi vegga la diligenza fatta, con l'affiftenza del Cancellie. E quando faranno citati e' Rapprefentanti all'approuazione di fimili referti, faccin fubito ragunare il Configlio generale, e fecondo, che ne farà vinto il partito,rifpondano alle dette citazioni, con dar fempre di tutto auuifo a parte a' *SS*. Noue. E di poi approuati, che faranno tali referti, e commeffa l'opera, fi accertino con ogni opportuna diligenza, che la fpefa fi faccia legittimamente; ne faccin mai la poliza, ò mandato al Camarlingo, che dourà fomminiftrare il danaro, fenza auer prima vifitato il luogo, e vifta, e ben confiderata la qualità del lauoro, come appreffo.

413 — fofcriuano di propria mano i rapporti.

414 — Faccin fempre ragunare il Configlio, quando fi dourà rifpondere a citazioni, e ne dian conto a' SS. Noue.

415 — Riueggano i fatti acconcimi, prima che ne commettano il pagamento.

E proibifcano efpreffamēte a tutti i loro Camalin. il pagare alcuna fomma per fimili fpefe,fenza la fudd. loro poliza, ò mandato: imponēdo a'medefimi, che quādo il Rettore di giuftizia ne farà intimare il pagamento,ricorrano fubito al medefimo Cancelliere,il quale dourà dētro a otto giorni, da che ne arà auuta notizia, vifitare il luogo con qualche perito, e dar conto fpeditamente con fue lettere a' *SS*. Superiori d'auer ciò efequito, e d'ogni ecceffo, ò mancamento, che vi trouaffe; alla pena d'effer tenuto del

416 — Auuertano i Camarlinghi a non pagare fenza il mandato, e a dar notizia, quando foffe loro intimato il pagamento.

417 — Però vifitino fubito il luogo, e referifcano al Magiftrato gli ecceffi, ò mācamenti, che troueranno,

418 — pene mancando.

proprio a ogni danno, e intereſſe, a dichiarazione de' *SS.* Noue.

Nel Contado i Rettori de' Popoli non ſpargano la ghiaia, ſenza la presenza di chi ne fece il mandato, ò del Cancelliere.

419 E così quei del Contado inſtruiſcano i loro Camarlinghi; proibendo a i Rettori, ò Sindachi de' Popoli lo ſparger la ghiaia cōmeſſa loro portarſi ſenza la preſenza dell'Agente, ò miniſtro, che ne fece il mandato, ò del medeſimo Cancelliere, con la cominazione a ciaſcuno de' predetti Camarlinghi, e Rettori, di douer pagar tutto del loro proprio, e della pena dell'arbitrio rigoroſo del Magiſtrato.

pene contro gl'inoſſeruanti.

420

Qanudo ſi rifarà l'eſtimo in vn Comune a' cōfini dell'altro, interuenga ſolo il Cancelliere co' Deputati.

421 E per leuare ogni occaſione delle diſcordie, che naſcer ſogliono intra gli huomini di diuerſe Comunità del Dominio, quando ſi rifanno gli eſtimi de' beni nel ritrouare i termini, che diuidono l'vna dall'altra. Auuertano i Cancellieri, e non permettano mai, che vi interuenga moltitudine di gente, ma faccino, che, eſſendo queſte tutte della ſua carica, ſi deputino due, ò tre perſone pratiche, beneſtanti, e di buona fama, e ſia data loro facultà dal Comune d'interuenire a tale atto, e aggiuſtare i confini con gli allirato-ri di quella Comunità, doue ſi farà la nuoua lira. Et eſſendo quelli ſotto la cura d'altri Cancellieri, ma però del Dominio, ſe ne intendano con loro, e operino, che queſti nel giorno determinato interuengano con i Deputati dal Comune all'effetto predetto. E ſi

proi-

422 proibisca per pubblico bando a ogni persona particolare, l'accostarsi in quel giorno al luogo de' suddetti confini, alla pena della cattura, e dell'arbitrio del Magistrato de' *SS.* Noue. E ne sieno co i Rettori di Giustizia, per auer la famiglia pronta a ogni bisogno.

E si proibisca per pubblico bãdo a tutti i particolari l'accostarsi a quel luogo.

423 Se hanno con tanta confidenza i **SS.** Superiori commessa a questi loro ministri la cura di ouuiare alle fraudi, e leuar le occasioni delle doglienze: quanto douerann'eglino ingegnarsi di procedere in modo, che delle azioni loro non si senta già mai minimo reclamo.

424 Auuertano principalmente a nõ ecceder mai ne'loro emolumenti; osseruino in tutto,

Non eccedino ne gli emolumenti, e osseruino le tariffe;

425 e per tutto le tariffe; e sappiano, che per quelle cose, che faranno senza la diligenza, che si ricerua, non si dourà loro mercede alcuna: ma saranno trattati, come a punto si farebbe con quegli artefici, che presa a perfezzionare qualch'opera, per colpa, ò negligenza loro, guastassero il fatto. Vsino ogni diligenza nel tenere ordinatamente tutte le

per le cose, che non faranno ben fatte, non si dourà loro mercede alcuna.

426 scritture pubbliche; E nei libri de gli estimi, ogni volta, che dourãno transportare qualche capo di beni dalla posta d'vno, a quella d'vn'altro, descriuano sempre in ciascuna di dette poste, con chiarezza, e distinzione, il giorno, mese, e anno, nel quale si farà tale

Formula de' transporti ne'libri de gli estimi.

tran-

transſporto: la cagione vera, col giorno del contratto, e i nomi, cognomi, e patrie de' contraenti, de' padri, e auoli di ciaſcuno di loro, con ogni altra opportuna dimoſtrazione, e denominazione, a fin che ageuolmente ſi poſſano ſempre ritrouare i poſſeſſori di tutti i beni poſti in qualſiuoglia Comune, e per loro emolumento piglino per ciaſcuna partita, ò poſta, che permuterãno, ſoldi due, e non più, conforme a gli ordini, che ſi danno dal Magiſtrato ne' ſudd. libri de gli Eſtimi.

Emolumenti. 427

NEGOZI SPECIALI DA PARTICIparſi neceſſariamente con i Signori Superiori, prima d'innouar coſa alcuna. E modo di eleggere i Rettori de' benefizi di padronato de' Popoli, e Vniuerſità ſottopoſte. Cap. VIII.

Dian ragguaglio a' SS. Superiori d'ogni negozio di conſiderazione. 428

DEbbano e' Cancellieri d'ogni accidente, e negozio di cõſiderazione, tenere quotidianamente ragguagliati, e informare i loro Superiori, come ſi è fin qui accennato in diuerſi propoſiti, e in ſpecie.

In ſpecie dian conto ogni volta, che foſſe moſſa lite cõtro alcuna dell'Vniuerſità, e luoghi della lor carica, 429

Quando per qualunque cagione foſſe moſſa lite a alcuna Vniuerſità, Comune, ò

luo-

luogo Pio de' ſottopoſti alla Iuriſdizione, e
430 Gouerno del Magiſtrato, ò foſſe data alcuna difficultà a' Camarlinghi, ò altri ammi-niſtratori nel collettare, e riſcuotere le grauezze conſuete per i beni poſſeduti da gli Eccleſiaſtici, e in loro peruenuti dall'anno 1515. in quà, ò che i Rettori recuſaſſero, ò foſſero renitenti nel proſeguire all'eſecuzioni per tali riſcoſſioni.

ò foſse data alcuna difficultà nel riſcuotere le grauezze, ſecondo il ſolito da' beni pagâti poſſeduti da gli Eccleſiaſtici.

431 Spediſcano ſubito i Cancellieri huomini a poſta, accompagnati con loro lettere di ragguaglio, contenenti puntuale informazione del negozio, e d'ogni difficultà, che incontraſſero,

Spediſcano mandati a poſta,

432 e ne aſpettino prima di far motiuo, ò nouità alcuna la reſoluzione de' SS. Superiori.

e non faccino motiuo, ſenza ordine eſpreſſo.

433 Se nel farſi le viſite de' confini de' beni Comunali, e de' luoghi Pij ſuddetti, come
434 ſi deue ogni anno dal Cancelliere, con l'aſſiſtenza de' Rappreſentanti, ſi trouaſſe alterazione alcuna; mentre ageuolmente, e ſenza difficultà ſi poſſa rimettere il tutto al ſuo ſegno, lo faccino prontamente, auuiſandone però il Magiſtrato; e in caſo di difficultà, ò dubbio, ne dian conto, e ne aſpettino, come ſopra, la reſoluzione.

Auuiſino ogni difficultà, ò dubbio, che aueſſero ſopra i confini, e terminazioni di beni de' Comuni, e luoghi predetti, da viſitarſi ogni anno dal Cancelliere, cô due de' Rappreſentanti.

435 Si come nell'aſſiſtere alle viſite de' confini Iuriſdizionali, con gli ſtati alieni, da farſi ogni anno per i Rettori
436 de' luoghi, ſecondo gli ordini, con la preſenza continua del medeſimo Cancelliere di ciaſcuno de' detti luoghi reſpettiuamente, e
437 d'altri ſoliti interuenire; attendano, che ſi

e nelle viſite de' confini iuriſdizionali da farſi ogni anno per i Rettori de' luoghi confinanti,

con l'aſſiſtenza côtinua del Cancelliere,

il quale attenda, che

si ritrouino, e riconoscano tutti i termini,

ritrouino, si rieggano, e riscontrino puntualmente, e ordinatamente tutti e' termini, piglino le memorie occorrenti per far'vna distinta, e ordinata narratiua di tutto il fatto, co'l nome vero di ciascuno termine, ò confino, e loro situazione; si come d'ogni alterazione, ò variazione, che in qualunque modo trouassero di detti termini, con ogni chiara, e opportuna dimonstrazione, e di tutto si celebri pubblico instrumento per rogito del Caualiere di tal Rettore, co i nomi, e cognomi de gli Assistenti, e testimoni, quali procurino, che sia transmesso dal suddetto Rettore al Magistrato de' *SS.* Noue quanto prima, e vna copia se ne lassi al ciuile, e il Cancelliere a parte dia anch'esso a i medesimi Signori Superiori notizia, e ragguaglio del tutto con sua informazione: & essendosi trouata alterazione, ancorche minima, spedisca fante a posta, che subito porti la suddetta sua relazione al Magistrato, con l'instrumento, e lettere del Rettore, potendole auere prontamente.

438 — pigli memoria di tutto il fatto, e d'ogni cosa notabile.

439 — se ne celebri pubblico instrumento in buona forma, per rogito del Caualiere,

440 — da transmetterși per il Rettore al Magistrato,

441 — e il Cancelliere a parte ne faccia la sua relazione,

442 — la quale, se si fosse trouata alteratione alcuna, inuij subito per fante a posta.

E nell'istesso modo, e con la medesima prestezza dian conto per huomini a posta d'ogni dissenzione, ò tumulto, e d'ogni, ancorche minimo accidente, che per qualunque cagione, e in qualsiuoglia tempo, seguisse intra i confinanti, per pretesa iurisdizione turbata, ò per qualunque altra causa.

443 — Si come in ogni caso di difficultà, che in qualunque tempo fosse tra i confinanti.

444 Debbono e' Cancellieri, ogni volta, che occorrerà far nuoue imborſazioni, ò Squittini per gli Vfizi de' luoghi della lor cura, darne conto, e domandarne licenza, in nome di quei Rappreſentanti con loro lettere al Magiſtrato de' *SS.* Noue, e participare co i medeſimi Signori Superiori gli ſtatuti, e prouuiſioni, che ſi faceſſero di nuouo.

Ogni volta, che occorre far nuoui Squittini, ò riforme per gli Vfizi, ne dian conto, e ne domãdin licenza,

Rif. cap. 33. 445 Atteſo che *non ſi può in alcun luogo ſottopoſto al detto Magiſtrato, fare riforme de gli Vfizi, ſenza licenza del medeſimo Magiſtrato, e poi che è fatta con detta licenza, debbe infra quindici giorni eſſer preſentata al* 446 *detto Magiſtrato affinche s'approui, e quello ſi faceſſe altrimenti non vaglia.* e

e fatte, che ſaranno le faccin preſentare infra 15. giorni al Magiſtrato per l'approuazione, ſenza la quale ſarebbon nulle.

Rif. cap. 34. 447 *Tutti gli ſtatuti, e ordini, che ſi fanno di nuouo per alcun Comune, ò luogo, debbono, auanti ſi faccino approuare, preſentarſi al detto Magiſtrato.*

E gli ſtatuti nuoui, prima di fargli approuare, ſi mãdino al medeſimo Magiſtrato.

448 Quando vacherà alcuno de' benefizi ſemplici, che ſono di padronato, ò in tutto, ò in parte di alcuna delle Vniuerſità, e luoghi della lor cura, ne daranno ſubito auuiſo al Magiſtrato, con intero ragguaglio della cagione della vacanza, della rendita, obblighi, e carichi del benefizio, e dell'intereſſe, che vi abbia il Comune, ò luogo predetto, e d'ogni particolare di conſiderazione, per 449 attenderne gli opportuni ſopra la elezione del nuouo Rettore, da preſentarſi poi dauãti all'Ordinario dentro al termine de' quattro meſi dal giorno della vacanza.

Auuiſino ſpeditamente le vacanze de' benefizzi ſemplici di padronato delle Vniuerſità, con intera informazione d'ogni circonſtanza, per attenderne il beneplacito di S.A.S. e l'ordine del Magiſtrato, p l'elezione del nuouo Rettore, da preſẽtarſi poi dauãti all'Ordinario dentro a 4. meſi.

E Vacando alcuna delle parrocchiali di

Modo da tenersi nell'eleggere i Parrocchiani, ò Rettori delle Chiese curate di Padronato de Popolani, e ne' partiti da farsene: e dell'abilità de'votanti.

450

padronato de'Popoli, il Cancelliere subito ne sarà col Rettore di Giustizia del luogo, sotto la cui Iurisdizione sarà quel Popolo, per determinare vn giorno de' primi susseguenti, acciò si transferiscano insieme alla Chiesa, e benefizio vacante, per la elezione del nuouo Parrocchiano, e il giorno antecedente al sud. come sopra stabilito, farà, che tutti e'popolani, vno per famiglia, sian citati ꝑ mezo del messo pubblico, acciò tutti personalmẽte interuengano a tale adunanza, la quale sempre si faccia nella propria Chiesa della vacante Parrocchia, e il Cancelliere assista co' famigli, e Corte del Potestà del luogo alla porta, e con la nota in mano, da lui col sudd. Rettore precedentemente fermata, di tutti e' capi di famiglia in età capace di discorso, e giudizio, maggiori di quattordici anni, e che sien soliti, e abili a interuenire alla sudd. elezione, e minori ancora, mentre sieno dichiarati idonei per legittimo partito de gli altri adunati: e con altra simil nota da darseli dal messo, col rapporto delle fatte citazioni, riscontri, e nomi di ciascuno di questi tali, e ammetta solo quelli, che, come sopra, douranno rendere il voto: auuertendo, che non si introducano armi di sorte alcuna. E quando si temesse di qualche fazione, ò discordia, si faccia assistere alla porta il Bargello con buona squadra, acciò non seguano tumulti, e quelli, che si vedes-

sero

ſero vniti per far teſta, ſi ſeparino, e tramezzino con perſone delle più ſincere, e da bene, e ſi precettino tutti a non ardir di muouerſi dal luogo loro, acciò ognuno nel render' il ſuo voto poſſa ſatisfare la ſua cõſcienza, lontano da ogni paſſione, ò timore, che poteſſe alterarla.

E ſe naſceſſe alcun dubbio dopo la fatta adunanza, ſe alcuno de gli ammeſſi aueſſe, ò nò tutti e requiſiti neceſſari per l'abilità come ſopra, ſi faccia vn partito da vincerſi per i due terzi de gli adunati ſopra l'ammiſſione, ò eſcluſione di tal ſuggetto poſto in controuerſia, e ſecondo che ne ſarà vinto il partito, ò ſi ammetta, ò ſi eſcluda. Auuertendo, che i Cittadini Fiorentini, che tengono caſa aperta nella Città, ben che ſi trouaſſero in villa loro, ò in altro modo in quel Popolo nel tempo della vacanza, non ſono abili, ne deuono ammetterſi a tale elezione.

Di poi, e dopo le ſolite deuote inuocazioni, e nominati, che ſaranno tutti e' ſuggetti da cimentarſi, ſi faccia il preambulo partito da vincerſi per i dua terzi, che chi de' pretendenti aurà maggior numero di voti fauoreuoli, s'intenda vinto, nõ oſtante, che nõ ne aueſſe ottenuto ꝑ i due terzi, e ſi faccia noto a ciaſcuno, che in caſo di parità di voti, l'elezione per quella volta s'aſpetta a *S. A. S.*

Appreſſo s'imborſino le polize di tutti i ſudd. pretendenti, e dal Rettore, ò Vfiziale

ſi eſtraggano, e ſecondo l'ordine, che ne dará la ſorte con tale eſtrazione, ſi mandino tutti a partito vno per volta, e ſi raccolgano i voti per mano del proprio Cancelliere, e queſti così raccolti nel boſſolo, e votati di poi nel bacino a viſta del Rettore pred. e de' teſtimoni, ſi includano in cartocci ſeparati, con la poliza di ciaſcuno ſcrutinato: e di poi che ſaranno finiti e partiti, ſi votino, e contino alla preſenza de' medeſimi Rettore, e teſtimoni, e aſſiſtenti in luogo eminente a alta voce, ſi che tutti gli adunati poſſino vdire, e ciaſcuno reſtar capace del fatto, e il Cãcelliere noti di ciaſcun ſuggetto i voti fauoreuoli, e i contrari, e faccia, che ſi deputino da i medeſimi adunati i ſoliti procuratori a preſentare l'eletto, e vinto dauanti all'Ordinario in nome del Popolo padrone, e di tutto ſi celebri nell'iſteſſo tempo Inſtrumento per rogito del medeſimo Cancelliere, ò di Notaio ſuo confidente, alla preſenza di tutto il Popolo, e de' teſtimoni ſopraſcritti, con intera narratiua del fatto, delle cagioni della vacanza, e nuoua elezione, e d'ogni circonſtanza in buona forma, e con tutte le clauſule ſolite, e opportune, e ſalua l'approuazione de' *SS.* Noue.

Del qual'Inſtrumento dourà di poi quãto prima dar copia autentica il Cancelliere, ò il Notaio all'Eletto, con ordine, che prontamente ne procuri l'approuazione ſud.

acciò dentro al termine de' quattro mesi possa esserne fatta la presentazione dauanti all'Ordinario. E si farà pagare da chi riceuerà detto Instrumento la cõueniente mercede, che sarà; per il rogo, e copia del contratto lir. 10. e sol. 10. e se la Chiesa, ò luogo doue si farà d. partito sarà lontano dalla sua abitazione due miglia, ò più, lire 14. e in tal caso, oltre le dette lire 14. dourà esser rimborsato delle spese di vitto, e caualcatura, cõforme al decretato per i SS. Proconsole, Consoli, e Conseruadori del Collegio de' Giudici, e Notai della Città di Firenze, per rescritto di S.A.S. sotto li 15. Genn. 1623.

451 Emolumenti per rogo, copia, e gita.

452 E perche alle volte auuiene, che per cagione delle sudd. vacanze de' benefizi semplici, ò Curati, nasce litigio, ò infra i pretesi cõpadroni, ò intra gli eletti stessi, ò presẽtati. Stiano molto vigilanti e' Cancellieri per auerne le notizie subito, che seguano tali vacanze, per prouuedere, come sopra, e in caso di lite, alla prima citazione, auuisino al Magistrato le pretensioni de' litiganti, assistano all'eletto, ò presentato, defendano, e rappresentino le ragioni del Pubblico, Popolo, e luogo padrone, con ogni viuezza, e faccino parte alla Cancelleria de' SS. Noue di tutti gli atti, che si facessero in tali cause.

Mouendo lite, ne auuisino subito, e ne tenghino ragguagliati i Superiori.

453 Auete ò Cancellieri, con la presente instruzione, la regola per far ben l'vfizio vostro, e con questi precetti, se da Voi s'osseruerann-

Ogni Cancelliere è obbligato ogni anno stare a Sindacato al Magistrato de' SS. Noue,

ueranno, potrete con ſicurezza ſoſtener la voſtra carica, e meritare d'eſſer promoſſi a maggior ſeruizj di S.A.S.

Ma ſouuengaui, *che ciaſcuno di Voi è tenuto ogni anno vna volta, infra 15. giorni doppo la fine dell anno, ſtarne a Sindacato al Magiſtrato ſud. de' Signori Noue, portando fede d'auerlo notificato a quelli, che rappreſentono ciaſcuna delle Comunità, Popoli, e luoghi della voſtra cura, ſotto le pene ordinarie.*

doue porterà fede autentica d'auerlo fatto notificare in tutti i luoghi della ſua cura.

454

E che allora dourete rendere ſtrettiſſimo conto delle azioni voſtre, a ogni minimo reclamo di qualunque perſona, che da Voi foſſe ſtata aggrauata. Et ogni volta, che piacerà al Magiſtrato, dà Commeſſari per ciò da ſpedirſi, ſaranno viſitate le voſtre Cancellerie, e ogni contrauenzione, ancor che minima, ſi auerà per delitto graue, e ne ſarà con rigore punito il delinquente per eſempio de gli altri.

Per dar conto dell'azioni ſue.

455

LAVS DEO.

Carte.	versi.	*Errori.*	*Correzione.*
2	13	Rappreſentati	Rappreſentanti
7	10	cominazione	comminazione
7	31	corranno	corrano
8	5	conſeguirà	conſegnerà
12	31	ſappino	ſappiano
14	17	trouerranno	troueranno
15	12	ſubſtazioni	ſubaſtazioni
20	12	inreprenſibile	irreprenſibile
20	5	e mai ecceda	e non mai ecceda
23	2	fede	la fede
23	12	doueanno	douranno
23	23	eſequzioni	eſecuzioni
24	2	facciano	faccino
25	23	deſtintamente	diſtintamente
26	21	preteſtazione	proteſtazione
27	27	macato	mancato
27	33	di reſidui	de' reſidui
28	1	abbino	abbiano
32	30	aranno	auranno
33	11	reſtaſſi	reſtaſſe
40	22	gettono	gettano
41	30	paſſaſſi	paſſaſſe
44	25	aueuono	aueuano
44	.	erono	erano
45	27	ſeruino	ſeruano
46	23	appore	apporre
47	23	coſiderare	conſiderare
49	16	Condato	Contado
62	poſ.8	e mai ſi	e non mai ſi
64	3	coriſpondenti	corriſpondenti
70	poſ.3	far fare	fare
75	13	forzaſſi	forzaſſe
76	21	mancamento	mantenimento

IN FIORENZA,

Nella Stamperia di Gio: Batista Landini M.DC.XXXV.

Con licenza de' Superiori.